SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 2**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 gennaio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1990, n. 419.

Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica . . . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 20 dicembre 1990, n. 420.

Rettifiche al decreto ministeriale 27 aprile 1990, n. 156, concernente: «Modificazioni agli articoli da 25 a 76 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 . . . . Pag. 12

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 6 settembre 1990.

Variante al programma straordinario di edilizia penitenziaria. Pag. 14

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 21 dicembre 1990.

Integrazioni al decreto ministeriale 17 settembre 1990 concernente l'autorizzazione alla utilizzazione, nella designazione e presentazione dei vini da tavola prodotti da uve provenienti dalla vendemmia 1990, di indicazioni geografiche e relativi riferimenti o menzioni aggiuntivi . . . . Pag. 15

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 12 novembre 1990.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, presentate dalla Commercial Union vita S.p.a., in Milano . . . . Pag. 16

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 11 dicembre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Risorgimento a r.l.», in Massafra, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 17

DECRETO 11 dicembre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Salumificio cooperativo tra allevatori suino magro - Su.Ma. a r.l., in Roccalbegna, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 18

DECRETO 11 dicembre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.Re.Pa. - Consorzio regionale produttori agricoli», in Napoli, e nomina dei commissari liquidatori . . . . Pag. 18

DECRETO 11 dicembre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tecno Painting - Soc. coop. a r.l.», in Ravenna, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 19

Ministero delle finanze

DECRETO 21 dicembre 1990.

Determinazione del numero dei capi di bestiame che rientrano nei limiti di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e determinazione del valore medio e del coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78 dello stesso testo unico . . . . Pag. 19

CIRCOLARI

Ministero del commercio con l'estero

CIRCOLARE 27 dicembre 1990, n. 41.

Quote d'importazione di taluni prodotti tessili non rientranti nel vigente accordo multifibre originari della Repubblica popolare cinese . . . . Pag. 22

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Corso dei cambi e media dei titoli del 28 dicembre 1990. Pag. 24

Ministero degli affari esteri:

Entrata in vigore dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica di Sri Lanka relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Colombo il 25 marzo 1987 . . . . Pag. 26

Determinazione della circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Aden (Yemen) . . . Pag. 26

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Istituto Scotti Bassani per la ricerca e l'informazione scientifica e nutrizionale», in Milano . . . . Pag. 26

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Revoca del commissario liquidatore della società cooperativa «Villaggio Le Grazie», in Recanati . . . . Pag. 26

Scioglimento di società cooperative . . . . Pag. 26

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Autorizzazione all'Università di Firenze ad acquistare un immobile . . . . Pag. 27

Autorizzazione all'Università di Udine ad acquistare un immobile . . . . Pag. 27

Ministero della sanità:

Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale . . . . Pag. 27

Classificazione di specialità medicinali per uso umano. Pag. 28

Regione Toscana: Provvedimenti concernenti le acque minerali . . . . Pag. 28

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 28 settembre 1990) . . . . Pag. 30

ERRATA CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 411, concernente: «Proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 31 dicembre 1990). Pag. 30

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei lavori pubblici 27 aprile 1990, n. 156, recante: «Modificazioni agli articoli da 25 a 76 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 143 del 21 giugno 1990) . . . Pag. 31

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1990, n. 419.

Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 12 che prevede l'emanazione di un regolamento per l'organizzazione del Ministero;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 aprile 1990;

Sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Considerato che la commissione della Camera dei deputati ha posto come condizione per il suo parere favorevole l'indicazione di un termine, collegato alla durata in carica del Ministro, per la preposizione ai dipartimenti e ai servizi;

Ritenuto che la logica di tale termine è da condividere, in quanto è funzionale all'opera del Ministro ed è tale da non far venir meno la natura determinata nel tempo dell'incarico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1990;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO

Art. 1.

Finalità del regolamento

1. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministero, istituito dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, di seguito denominata legge, è organizzato nei dipartimenti e nei servizi istituiti e disciplinati secondo le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 2.

Dipartimento per la programmazione e per il coordinamento generale

1. Il dipartimento assicura il coordinamento dell'attività dei dipartimenti e dei servizi e predispone gli atti di programmazione da emanarsi con decreto del Ministro. A tal fine il direttore del dipartimento coadiuva direttamente il Ministro nell'attività volta ad assicurare il coordinamento e la continuità delle funzioni dell'Amministrazione e, in attuazione degli indirizzi e delle direttive del Ministro, convoca le conferenze di cui all'art. 12, comma 4, lettere *i)* ed *l)*, della legge.

2. Le conferenze di cui al comma 1 formulano proposte in materia di organizzazione dei dipartimenti e dei servizi, definendo i rapporti tra i dipartimenti e tra questi e i servizi, assicurano lo scambio delle informazioni e delle necessarie documentazioni e verificano i risultati raggiunti, riferendone al Ministro anche con una relazione annuale.

3. Il dipartimento inoltre:

a) predispone gli atti di programmazione annuale e pluriennale, generale, settoriale e speciale;

b) elabora il piano triennale di sviluppo delle università, ivi comprese le programmazioni degli organici del personale universitario;

c) elabora il programma pluriennale di sviluppo della ricerca;

d) predispone gli atti necessari al Ministro quale membro permanente dei comitati interministeriali;

e) cura l'adozione delle iniziative volte alla programmazione dello sviluppo della rete nazionale di calcolo delle università e degli enti di ricerca avvalendosi del supporto del servizio per il sistema informativo e statistico;

f) predispone gli elementi per la redazione dei disegni di legge concernenti la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e delle relative variazioni, nonchè le relazioni tecnico-finanziarie per gli altri provvedimenti legislativi;

g) promuove e coordina le iniziative per la verifica periodica dell'organizzazione e della funzionalità delle strutture del Ministero;

h) predispone il rapporto quinquennale che il Ministro presenta alle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

i) predispone la relazione da comunicare alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la funzione pubblica sullo stato della pubblica amministrazione.

4. Le relazioni ed i piani di cui al comma 3 devono essere formulate in modo da evidenziare anche la distribuzione delle risorse sul territorio.

5. Il dipartimento cura altresì le attività di coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi di istruzione in Italia e nei rapporti comunitari, nonchè la promozione delle iniziative delle università volte alla preparazione per l'insegnamento, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e all'interscambio culturale tra università e scuola.

Art. 3.

Dipartimento per l'istruzione universitaria

1. Per quanto concerne il complesso del sistema universitario, il dipartimento cura:

a) l'esame degli statuti e dei regolamenti generali di ateneo;

b) le attività inerenti agli ordinamenti didattici universitari nonchè ai titoli di studio e alle equipollenze, ai dottorati di ricerca, alle scuole di specializzazione e di perfezionamento e alle scuole dirette a fini speciali;

c) l'adozione delle iniziative necessarie per l'attuazione delle direttive comunitarie in materia di istruzione universitaria;

d) gli adempimenti relativi alla ripartizione — sulla base di criteri oggettivi definiti con decreto del Ministro — degli stanziamenti destinati alle università, ivi compresi quelli destinati ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

e) gli adempimenti relativi all'erogazione dei contributi alle università non statali, nonchè i rapporti con le accademie militari e gli istituti di istruzione superiore di livello universitario compresi gli istituti superiori di educazione fisica i rapporti con le scuole superiori private abilitate a rilasciare diplomi di livello universitario;

f) gli adempimenti connessi alle attività delle facoltà di medicina e dei policlinici universitari in relazione alle prestazioni di assistenza sanitaria e al funzionamento delle scuole paramediche;

g) la predisposizione del rapporto triennale sullo stato dell'istruzione universitaria;

h) elabora i criteri per la omogenea redazione dei conti consuntivi delle università.

2. Per quanto concerne gli studenti, il dipartimento adotta ogni opportuna iniziativa per l'attuazione del diritto allo studio degli studenti universitari, compresi quelli stranieri.

3. Per quanto concerne il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo, il dipartimento cura le attività che non siano di competenza delle università e degli osservatori nelle materie attinenti al reclutamento, al trattamento giuridico ed economico del personale universitario, docente e non docente, ed equiparato.

4. Per quanto concerne le infrastrutture, il dipartimento cura:

a) gli adempimenti relativi agli interventi di edilizia universitaria comunque finanziata, anche con il FIO;

b) le iniziative per la realizzazione e lo sviluppo in ambito universitario dei musei scientifici e degli orti botanici;

c) le iniziative volte alla realizzazione della rete bibliotecaria universitaria.

5. Il dipartimento promuove altresì, in collegamento con il dipartimento di cui all'art. 4, l'adozione di iniziative da parte delle università rivolte allo sviluppo della ricerca in campo educativo ed alla sperimentazione di metodologie e tecnologie didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Il dipartimento si conforma in queste attività agli indirizzi espressi dalla commissione di esperti prevista dall'art. 4, comma 5, della legge.

Art. 4.

Dipartimento per la ricerca scientifica e tecnologica

1. Il dipartimento attende alle attività volte allo sviluppo equilibrato della ricerca scientifica e tecnologica.

2. A tal fine il dipartimento cura:

a) le iniziative di studio e di proposta per l'efficace assetto delle reti di ricerca, nonchè per la riforma degli enti di ricerca;

b) gli adempimenti relativi ai programmi e ai progetti finalizzati di interesse generale;

c) gli adempimenti relativi ai programmi coordinati di ricerca ed agli accordi di programma:

d) le attività inerenti alla cooperazione scientifica tra le università e gli enti di ricerca pubblici e privati, anche mediante la promozione di idonee forme associative;

e) le attività connesse alla ripartizione degli stanziamenti destinati agli enti di ricerca;

f) la predisposizione dei programmi di incentivazione e sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel settore privato;

g) la gestione del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1963, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè gli adempimenti connessi alla legge 5 agosto 1988, n. 346;

h) la predisposizione della relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica;

i) la ricognizione del patrimonio di attrezzature scientifiche e tecniche.

Art. 5.

Dipartimento per le relazioni internazionali

1. Il dipartimento per le relazioni internazionali ha competenza sulle attività internazionali del Ministero. In particolare provvede agli adempimenti preparatori necessari per consentire al Ministro il coordinamento della presenza italiana negli organismi comunitari ed internazionali. Esso provvede altresì ai rapporti con le autorità e con gli organismi scientifici stranieri, comunitari e internazionali in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di istruzione universitaria.

2. A tal fine il dipartimento cura:

a) gli atti preparatori e di esecuzione di accordi internazionali in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica;

b) la partecipazione a programmi comunitari e internazionali di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica;

c) le attività connesse alla rappresentanza italiana in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica nelle sedi internazionali d'intesa con il Ministro degli affari esteri e, in quelle comunitarie, anche con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

d) le iniziative necessarie per assicurare la previa intesa del Ministro sugli accordi internazionali, ivi compresi quelli relativi a programmi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, in materia di istruzione

universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica ove siano promossi da altre amministrazioni dello Stato, dalle università e dagli enti pubblici di ricerca;

e) l'acquisizione dei dati conoscitivi, con il supporto del servizio studi, documentazione e stampa, sull'organizzazione e sulle linee di sviluppo della ricerca scientifica nei Paesi esteri;

f) la partecipazione italiana a centri di ricerca internazionali;

g) i contatti con il Ministero degli affari esteri ai fini di assicurare un coordinato svolgimento dell'attività degli addetti scientifici, anche in relazione alle linee di politica generale del settore.

Art. 6.

Affari giuridici e legislativi

1. Ciascun dipartimento tratta gli affari giuridici e legislativi inerenti al proprio settore di competenza anche avvalendosi, ove necessario, del supporto dei servizi di cui agli articoli seguenti e riferendo al Gabinetto del Ministro - Ufficio legislativo.

Art. 7.

Servizio per il supporto agli organi collegiali

1. Il servizio:

a) provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento degli organi collegiali indicati nel presente regolamento;

b) organizza gli uffici di segreteria ed altri eventuali uffici ausiliari dei predetti organi assicurando il collegamento tra gli stessi e le strutture del Ministero.

2. Il servizio provvede altresì ad assicurare, avvalendosi anche del personale e delle attrezzature a disposizione delle strutture del Ministero, i servizi di segreteria di comitati, commissioni e gruppi di studio.

3. Il servizio coadiuva gli organi collegiali nella predisposizione delle rispettive norme interne.

Art. 8.

Servizio per il sistema informativo e statistico

1. Il servizio:

a) organizza, anche in collegamento con l'istituto di studio sulla ricerca e documentazione scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche, le funzioni relative all'anagrafe nazionale delle ricerche avvalendosi del comitato di cui agli articoli 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) predispone ed aggiorna il programma di informatizzazione del Ministero e ne assicura l'estensione ai dipartimenti e servizi al fine della sua piena utilizzazione;

c) cura, anche in collegamento con l'istituto di cui alla lettera *a)*, la costituzione e la gestione delle banche dati del Ministero e sovrintende alle strutture tecniche preordinate alla rapida trasmissione di dati ed informazioni;

d) assicura l'autonoma capacità di elaborazione dei dati informativi;

e) propone le priorità di trattamento delle informazioni;

f) realizza, anche mediante apposite convenzioni, i collegamenti con centri di elaborazione dati di amministrazioni o enti pubblici e privati ai fini della razionale utilizzazione dei dati ovunque disponibili;

g) provvede alla verifica della funzionalità dell'organizzazione del Ministero.

2. Il servizio assicura la consultabilità dei dati e delle informazioni automatizzati presso i propri archivi e banche dati ad eccezione di quelli per i quali sussistono motivi di riservatezza da determinarsi con decreto del Ministro emanato sentito il C.N.S.T.

3. Il servizio fornisce in particolare assistenza specializzata al servizio per il personale nell'ambito delle attività di formazione e di aggiornamento.

4. Per le attività inerenti alla funzione statistica, è costituito, nell'ambito del servizio, l'ufficio di statistica previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Art. 9.

Servizio studi, documentazione e stampa

1. Il servizio:

a) svolge e promuove, anche in collegamento con l'Istituto di studi sulla ricerca e documentazione scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche, attività di indagine, di studio e di documentazione;

b) provvede, con la collaborazione delle altre strutture, alle pubblicazioni del Ministero, nonchè alla pubblicazione di rapporti, saggi e raccolte su argomenti specifici nelle materie di cui alla lettera *a)*;

c) cura la biblioteca del Ministero;

d) cura la diffusione a mezzo stampa, radiotelevisione nonchè attraverso pubblicazioni, documentari e altri strumenti di divulgazione, delle informazioni riguardanti le attività del Ministero;

e) cura la promozione e l'organizzazione di convegni, congressi, mostre, esposizione ed altre manifestazioni pubbliche;

f) cura la rassegna della stampa periodica e quotidiana;

g) provvede agli adempimenti in materia di pubblicità di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, curando i rapporti con il dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10.

Servizio per la vigilanza sugli enti

1. Il servizio:

a) cura le attività di vigilanza sugli enti di ricerca afferenti al Ministero ed in particolare esamina i regolamenti per l'esercizio del controllo di legittimità e di merito, nonché i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;

b) cura l'esame delle deliberazioni degli enti che sono soggette all'approvazione del Ministro;

c) fornisce al dipartimento di cui all'art. 4 i dati di sua competenza per la redazione della relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica;

d) cura, d'intesa con il dipartimento di cui all'art. 4, le problematiche generali inerenti il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti di ricerca, nonchè le attività di supporto alla partecipazione del Ministro alla contrattazione collettiva;

e) cura gli adempimenti per la individuazione degli enti e delle istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale, nonchè quelli concernenti il riconoscimento della personalità giuridica di associazioni ed enti;

f) cura la vigilanza sulle persone giuridiche controllate dal Ministero ai sensi della legislazione vigente.

Art. 11.

Servizio per il personale

1. Il servizio:

a) provvede all'amministrazione e alla gestione del personale in servizio presso il Ministero;

b) predispone gli adempimenti necessari per il reclutamento del personale e quelli volti ad assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni obbligatorie;

c) provvede all'organizzazione delle attività di formazione e aggiornamento professionale;

d) provvede agli adempimenti per il personale in quiescenza;

e) cura gli adempimenti connessi alla contrattazione e alle relazioni sindacali riguardanti il personale del Ministero.

2. Il servizio cura la predisposizione degli elementi per la pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero.

3. Le attività di cui alla lettera *c)* del comma 1 sono attribuite ad un apposita struttura costituita nell'ambito del servizio, che opera secondo i criteri e le modalità definiti ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge.

Art. 12.

Servizio per il supporto tecnico e amministrativo

1. Il servizio:

a) predispone il conto consuntivo del Ministero;

b) cura l'inoltro alla ragioneria centrale dei provvedimenti e dei relativi titoli di spesa predisposti dai dipartimenti e dai servizi, mantenendo un quadro aggiornato delle risorse finanziarie disponibili;

c) provvede alla ripartizione dei mezzi materiali e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici del Ministero;

d) attende alle funzioni di cassa, economato e del consegnatario;

e) cura la sicurezza e la funzionalità delle strutture e delle infrastrutture del Ministero;

f) provvede all'accettazione e alla spedizione della corrispondenza;

g) attende al servizio automobilistico nonchè ai servizi telex, telefax e centralino.

Art. 13.

Assegnazione delle responsabilità dirigenziali

1. La preposizione agli uffici e la determinazione del personale ad essi assegnato è rimessa al Ministro, che vi provvede secondo le disposizioni di cui all'art. 12, comma 7, della legge.

2. A ciascun dipartimento è preposto un direttore del dipartimento e possono essere assegnati non più di un dirigente generale di livello C, con funzioni di consigliere ministeriale, non più di tre dirigenti superiori e non meno di uno, non più di sei primi dirigenti e non meno di tre.

3. A ciascun servizio è preposto un direttore del servizio e sono assegnati non più di tre primi dirigenti e non meno di uno.

4. I dirigenti generali che svolgono funzioni di consigliere ministeriale assicurano, anche secondo le indicazioni del Ministro, il coordinamento dell'attività dei servizi con riferimento alla sfera di operatività del dipartimento cui sono assegnati.

Art. 14.

Procedure di spesa e archivi

1. Ciascun dipartimento e servizio attende alla gestione dei capitoli di spesa attinenti alle proprie competenze e alla predisposizione dei relativi atti amministrativi e titoli di spesa, che sono trasmessi al servizio di cui all'art. 11 per l'inoltro alla ragioneria centrale.

2. Presso ciascun dipartimento e servizio è costituito un archivio organizzato secondo criteri e procedure automatizzate che prevedano la reciproca compatibilità.

3. I dirigenti dei dipartimenti e dei servizi sono tenuti ad assicurare la circolazione delle informazioni fra le varie strutture del Ministero e la consultazione degli archivi anche informatizzati, nonchè la celerità e l'efficienza delle procedure.

4. Il Ministro stabilisce i casi per i quali sussistono motivi di riservatezza nella diffusione dei dati custoditi dagli archivi di cui al comma 2.

Art. 15.

Funzioni dirigenziali ed equiparate

1. I dirigenti del Ministero esercitano le attribuzioni loro conferite dalla legge e dai regolamenti ed assicurano, per quanto di competenza, il conseguimento degli obiettivi fissati nei programmi.

2. I dirigenti garantiscono l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione attenendosi ai principi della legalità, della tempestività e della economicità della gestione; rispondono dei risultati dell'attività svolta dagli apparati cui sono preposti e della gestione delle risorse a questi assegnate.

3. Per la preposizione dei dirigenti alle diverse funzioni e per gli incarichi di funzioni dirigenziali, fatto salvo quanto disposto dalla legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

4. *L'incarico di direttore di dipartimento e di servizio è conferito, con decreto del Ministro, per la durata in carica di quest'ultimo ed è rinnovabile. L'incarico può essere revocato con le stesse modalità del conferimento.*

5. Ai dipartimenti e ai servizi possono essere preposti esperti di cui all'art. 13, comma 4, della legge in numero complessivamente non superiore a tre.

6. L'incarico di vice direttore di dipartimento e di vice direttore di servizio è conferito, rispettivamente, ai dirigenti superiori e ai primi dirigenti.

Art. 16.

Gruppi di lavoro, commissioni e comitati tecnico-scientifici

1. L'attività dei dipartimenti e dei servizi, in relazione a specifici obiettivi nonchè all'acquisizione di elementi istruttori, può svolgersi con il contributo di gruppi di lavoro, commissioni o comitati tecnico-scientifici, da istituirsi con decreto del Ministro, che ne determina composizione, durata e finalità.

2. Strutture composte ai sensi del comma 1 possono altresì essere costituite per problemi di particolare rilevanza, per affari che attengono alla competenza di più dipartimenti o servizi, per la promozione e lo studio di progetti speciali, nonché per la trattazione di materie per le quali si ritenga necessario l'apporto della competenza di personale non appartenente al Ministero.

3. Dei gruppi di lavoro e delle commissioni, composti in modo da assicurare l'integrazione di differenti competenze professionali, possono far parte gli esperti a tempo determinato di cui all'art. 13, comma 5, della legge.

4. Per la partecipazione ai lavori il compenso è determinato con le modalità di cui all'art. 13, comma 5, della legge.

Capo II

PERSONALE

Art. 17.

Distribuzione del personale

1. Con decreto del Ministro, sentito il consiglio d'amministrazione, sono stabiliti i contingenti numerici di personale assegnati ai singoli dipartimenti e servizi nei limiti complessivi determinati dalle tabelle *A* e *B* allegate alla legge, e sono fissati i criteri di massima per la distribuzione del personale tra gli uffici.

2. Con la stessa procedura si provvede alle modifiche rese necessarie dal mutamento delle esigenze funzionali, nonchè alla destinazione temporanea di unità di personale presso dipartimenti o servizi diversi da quelli di assegnazione.

3. La distribuzione del personale tra gli uffici è affidata ai direttori dei dipartimenti e dei servizi, secondo esigenze organizzative e funzionali. L'assegnazione agli uffici speciali, ai gruppi di lavoro e alle commissioni è disposta dal Ministro, su proposta dei direttori dei dipartimenti e dei servizi.

Art. 18.

Formazione e aggiornamento del personale

1. I criteri e le modalità per la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio sono definiti dal Ministro con proprio decreto, anche al di fuori delle ordinarie procedure.

2. L'attività di formazione e di aggiornamento, che è curata da una apposita struttura nell'ambito del servizio di cui all'art. 11, è svolta mediante corsi, seminari, conferenze e altri moduli formativi, che possono essere effettuati in parte anche all'estero.

Art. 19.

Esperti a tempo pieno

1. Per sopperire ad esigenze organizzative e funzionali, il Ministro può conferire incarichi, in numero non superiore a dieci, ad esperti di elevata qualificazione.

2. *L'incarico, conferito con decreto del Ministro per la durata in carica di quest'ultimo e comunque per un periodo non superiore al quinquennio, rinnovabile una sola volta, comporta una prestazione a tempo pieno e deve essere eseguito personalmente ed in correlazione funzionale con gli uffici dell'amministrazione sulla base delle direttive del Ministro. Esso comporta il rispetto del segreto d'ufficio e l'incompatibilità con impieghi od occupazioni presso enti pubblici o privati e con l'esercizio di professioni. Il Ministro può autorizzare l'esercizio di attività che non interferiscano o comunque non siano incompatibili con il contenuto e la natura dell'incarico. L'incarico può essere revocato anche prima della scadenza del termine con le stesse modalità del conferimento, fatto salvo il compenso per l'opera svolta.*

3. Nel decreto di conferimento dell'incarico viene specificato se le funzioni attribuite sono equiparate a quelle di direttore di dipartimento o di direttore di servizio ai fini della corresponsione del relativo trattamento economico.

4. Qualora il Ministro intenda avvalersi di personale appartenente ad amministrazioni pubbliche, compresi gli enti pubblici anche economici, l'incarico è conferito previa intesa con le amministrazioni di appartenenza degli interessati, i quali sono collocati in posizione di fuori ruolo, aspettativa o comando in relazione ai rispettivi ordinamenti di provenienza.

5. Qualora il Ministro intenda avvalersi di estranei alle pubbliche amministrazioni, stipula con gli interessati apposito contratto di diritto privato con il quale sono disciplinati i seguenti aspetti: durata del contratto che deve essere equivalente a quella dell'incarico; prestazioni d'opera e verifiche dei risultati da parte dell'Amministrazione; retribuzione, oneri accessori e modalità della loro erogazione; facoltà di recesso delle parti, fermo restando che la revoca del provvedimento di incarico costituisce recesso da parte dell'Amministrazione. Per quanto non

previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.

Art. 20.

Esperti per collaborazioni a tempo parziale

1. Per la partecipazione a gruppi di lavoro o a commissioni che concorrano alle attività conoscitive ed istruttorie svolte dai dipartimenti e dai servizi, per attività di collaborazione a tempo parziale, di consulenza, studio o ricerca il Ministro può conferire, nei limiti dell'apposito stanziamento, incarichi a tempo determinato ad esperti di adeguata qualificazione.

2. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Ministro per una durata non superiore a quella dell'esercizio finanziario interessato ed i relativi compensi sono determinati ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge.

3. Gli incaricati sono tenuti a prestare la propria collaborazione professionale in correlazione funzionale con gli uffici del Ministero sulla base delle direttive del Ministro, o di chi sia stato da lui delegato, nonchè a presentare, ove richieste, relazioni su specifici argomenti connessi alle attività oggetto della collaborazione.

4. Per quanto concerne le modalità di conferimento dell'incarico e le obbligazioni delle parti, anche per l'esercizio del diritto di recesso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1990
Atti di Governo, registro n. 82, foglio n. 4, con esclusione degli articoli 15, comma 4, e 19, comma 2, ai sensi della delibera della sezione del controllo n. 75/90 del 5 novembre 1990.

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1990
Atti di Governo, registro n. 82, foglio n. 8, con riserva ai sensi della delibera delle sezioni riunite del 13 dicembre 1990, n. 76/SR/E.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— La legge n. 168/1989 reca: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 168/1989 è il seguente:

«Art. 12 *(Organizzazione)*. — 1. L'organizzazione del Ministero è articolata in dipartimenti e servizi. I dipartimenti, in numero di quattro, esercitano le funzioni del Ministero previste dall'articolo 2. I servizi, in numero di sei, esercitano funzioni di supporto al complesso delle competenze dei dipartimenti.

2. I dipartimenti sono strutture organizzative di pari livello preposte a settori omogenei, individuabili nelle seguenti aree: programmazione e coordinamento generale; istruzione universitaria; ricerca scientifica; ricerca applicata; ricerca finalizzata; relazioni internazionali; affari giuridici e legislativi.

3. I servizi sono strutture distinte dai dipartimenti, preposte, tra gli altri, ai seguenti settori studi e documentazione: Anagrafe nazionale delle ricerche; supporto agli organi collegiali; vigilanza sugli enti; personale del Ministero; verifica della funzionalità dell'organizzazione; servizi di supporto tecnico e amministrativo; stampa e relazioni esterne.

4. L'istituzione dei dipartimenti e dei servizi, la distribuzione tra essi dei posti di funzione dirigenziale nonché le successive modificazioni della organizzazione del Ministero sono disposte con regolamento, nel rispetto delle norme di cui ai commi precedenti e dei seguenti criteri:

a) l'individuazione dei dipartimenti è effettuata in rapporto alla natura delle funzioni;

b) la determinazione delle competenze dei dipartimenti e dei servizi è rivolta, anche attraverso l'accorpamento di materie e compiti omogenei, a stabilire una sostanziale equiparazione tra le strutture dello stesso livello;

c) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi è resa funzionale alla diversità dei compiti attribuiti;

d) i dipartimenti e i servizi sono strutture aperte alla partecipazione di esperti esterni all'amministrazione;

e) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma ad un criterio di flessibilità per corrispondere al mutamento delle esigenze; si adatta altresì allo svolgimento di compiti anche non permanenti, al raggiungimento di specifici obiettivi programmatici, nonché alla progressiva attuazione dei principi di autonomia delle università e degli enti di ricerca;

f) alle attività conoscitive e istruttorie svolte dai dipartimenti e dai servizi possono concorrere gruppi di lavoro o commissioni, istituiti con decreto del Ministro, anche con la partecipazione di esperti chiamati a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 5;

g) gli uffici costituiscono le unità operative dei dipartimenti e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito;

h) ai dipartimenti e ai servizi sono preposti, a tempo determinato, rispettivamente dirigenti generali di livello C e dirigenti superiori. La direzione dei dipartimenti e dei servizi, fino al limite di un terzo del loro numero complessivo, può essere conferita agli esperti di cui all'articolo 13, comma 4;

i) il coordinamento dell'attività dei dipartimenti e dei servizi è assicurato dal dipartimento preposto alla programmazione e al coordinamento generale. I relativi atti di programmazione sono emanati con decreto del Ministro. A tal fine, il direttore del dipartimento coadiuva direttamente il Ministro nell'attività volta ad assicurare il coordinamento e la continuità delle funzioni dell'Amministrazione e, in attuazione degli indirizzi e delle direttive del Minstro, convoca periodiche conferenze dei responsabili, assicurando i relativi compiti di segreteria;

l) le conferenze di cui alla lettera precedente formulano proposte in materia di organizzazione dei dipartimenti e dei servizi, definendo i rapporti tra i dipartimenti e tra questi e i servizi, assicurano lo scambio delle informazioni e delle necessarie documentazioni e verificano i risultati raggiunti riferendone al Ministro, anche con una relazione annuale.

5. Il regolamento di cui al comma 4 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di regolamento, corredato del parere del Consiglio di Stato, è trasmesso alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, affinché esprimano il proprio parere nel termine di trenta giorni. Decorso tale termine il regolamento può essere adottato.

6. Con l'entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia per il Ministero le disposizioni legislative e regolamentari in materia di organizzazione incompatibili con le norme di cui al presente articolo.

7. Nel rispetto del regolamento di cui al comma 4, uno o più decreti del Ministro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, provvedono a definire:

a) l'articolazione in uffici dei dipartimenti e dei servizi determinandone livelli e competenze;

b) la creazione, nell'ambito dei dipartimenti e dei servizi, di uffici a carattere transitorio o per il raggiungimento di specifici obiettivi;

c) la preposizione agli uffici e l'assegnazione del personale.

8. Ogni cinque anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica al fine di accertarne la rispondenza alle funzioni e al mutare delle esigenze. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, anche al fine dell'adozione delle conseguenti modifiche organizzative».

Note all'art. 3:

— L'art. 65 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzative e didattiche) così recita:

«Art. 65 *(Ripartizione dei fondi per la ricerca).* — Lo stanziamento annuale di bilancio per la ricerca universitaria, con effetto dal 1° gennaio 1981, è ripartito per il 60 per cento tra le varie università con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, per il restante 40 per cento è assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta dei comitati consultivi costituiti dal Consiglio universitario nazionale, con il compito di vagliare i progetti di ricerca presentati da gruppi di docenti e ricercatori o da istituti o dipartimenti universitari.

Allo scopo di porre in grado il Consiglio universitario nazionale di determinare i criteri oggettivi per la ripartizione dei fondi da ripartire tra le Università, queste entro il 31 ottobre di ciascun anno accademico inviano una relazione illustrativa sull'attività svolta e su quella che si intende programmare per l'anno accademico successivo.

Il fondo assegnato a ciascun ateneo è ripartito con motivata delibera del consiglio di amministrazione sentito il senato accademico che, avvalendosi di commissioni scientifiche elette dai docenti membri dei consigli di facoltà con una rappresentanza di ricercatori universitari, vagli le richieste di finanziamento presentate da singoli o gruppi di docenti e ricercatori, di istituti o dipartimenti dell'Università. Il fondo assegnato a progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza viene suddiviso tra le aree di competenza disciplinare dei comitati consultivi, su parere del Consiglio universitario nazionale.

Per l'erogazione dei fondi assegnati ai progetti di ricerca ai sensi del comma precedente il Ministero della pubblica istruzione stipula apposite convenzioni con le università».

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 168/1989 è il seguente:

«Art. 4 *(Coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi di istruzione).* — 1. Il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nelle materie di rispettiva competenza che importino problematiche interessanti i due settori di istruzione, attuano ogni opportuna forma di intesa e di collaborazione, al fine di realizzare un idoneo coordinamento tra l'istruzione universitaria e l'istruzione di ogni altro ordine e grado.

2. In particolare il Ministro della pubblica istruzione sente il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

a) sulle iniziative di aggiornamento e di specializzazione per il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, attuate in collaborazione con le università ed eventualmente con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), i cui oneri fanno carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione;

b) sulle iniziative per la revisione dei programmi della scuola secondaria superiore ai fini della prosecuzione della formazione in ambito universitario.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sente il Ministro della pubblica istruzione per tutti i problemi inerenti alla formazione, anche sotto l'aspetto pedagogico, di coloro che seguono corsi di studio universitari che prevedono sbocchi nell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per il rilascio dei relativi titoli di studio.

4. Il Ministro favorisce, anche mediante lo stanziamento di appositi fondi, le iniziative delle università rivolte, nei diversi ambiti disciplinari ed eventualmente anche d'intesa con gli IRRSAE, alla preparazione all'insegnamento, allo sviluppo della ricerca ed alla sperimentazione di metodologie e tecnologie didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Favorisce altresì le iniziative assunte dalle università, d'intesa con organismi dell'amministrazione scolastica, per promuovere l'interscambio culturale tra università e scuola.

5. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo i Ministri si avvalgono di una commissione di esperti composta da:

a) tre membri designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI);

b) tre membri designati dal CUN;

c) due membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in rappresentanza delle forze imprenditoriali e di quelle di lavoro;

d) un rappresentante designato dal CNST;

e) un rappresentante degli IRRSAE designato dalla Conferenza dei presidenti;

f) tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;

g) tre esperti designati dal Ministro, con esperienza in campo formativo.

6. Le disposizioni attuative del comma 5 sono dettate con decreto interministeriale».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 1089/1968 (Conversione in legge del D.L. 30 agosto 1968, n. 918, recante provvidenze redditizie, agevolazioni fiscali per favorire nuovi investimenti nei settori dell'industria e del commercio e dell'artigianato e nuove norme sui territori depressi del centro nord, sulla ricerca scientifica e tecnologica e sulle Ferrovie dello Stato) è il seguente:

«Art. 4. — Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo del sistema industriale del Paese e l'adozione delle tecnologie e delle tecniche più avanzate, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da destinare alla ricerca applicata. La somma è costituita in fondo speciale presso l'Istituto mobiliare italiano che lo amministra con le modalità proprie dell'istituto ed in base ad apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'IMI. Il fondo ha carattere rotativo.

L'IMI è tenuto ad erogare le disponibilità di cui sopra in base alle direttive del CIPE:

a) sotto forma di partecipazione al capitale di società di ricerca costituite da enti pubblici economici, da imprese industriali o loro consorzi;

b) sotto forma di crediti agevolati a imprese industriali o loro consorzi, destinati alla esecuzione di progetti di ricerca;

c) sotto forma di interventi nella spesa — nella misura non superiore al 70 per cento — dei progetti di ricerca sottoposti da imprese industriali e di ricerca e loro consorzi, disciplinati da convenzioni o contratti che prevederanno il rimborso degli interventi in rapporto al successo della ricerca ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei risultati della ricerca all'IMI.

I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive, con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei risultati della ricerca, sono trasmessi dagli interessati all'IMI, che li sottopone all'approvazione definitiva del CIPE.

La segreteria del CIPE provvede a dare tempestiva comunicazione delle richieste, trasmesse dall'IMI, al Ministro incaricato della ricerca scientifica, che partecipa di diritto alle riunioni dello stesso CIPE per la trattazione della materia prevista dal presente articolo.

In relazione all'impegno e alla vastità della ricerca l'IMI sceglierà le forme di intervento di cui al secondo comma, valutando il rischio economico e tecnico connesso alla ricerca. A seconda dei tipi di intervento prescelti, l'IMI, in sede di convenzione o di contratto con gli enti economici, le imprese o i loro consorzi richiedenti, e tenendo conto dell'impegno finanziario, concorderà i termini dell'interesse nazionale o privato dei risultati della ricerca.

Una quota parte del fondo di cui al presente articolo, da determinarsi a cura del CIPE, dovrà essere destinata alla ricerca tecnologica e tecnica di piccole e medie imprese anche consorziali.

Hanno la precedenza negli interventi IMI, nelle forme di cui al secondo comma del presente articolo, le società costituite da enti pubblici economici, le imprese, e loro consorzi, che dispongano di personale e laboratori di ricerca attrezzati per una immediata e adeguata verifica delle possibilità di trasferimento sul piano produttivo dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di rilevanza internazionale.

Dei risultati delle ricerche sarà riferito con la relazione previsionale e programmatica da presentarsi al Parlamento».

— La legge n. 346/1988 reca: «Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata».

Note all'art. 8:

— Il testo degli articoli 63 e 64 del D.P.R. n. 382/1980 è il seguente:

«Art. 63 *(Ricerca scientifica nelle università)*. — L'università è sede primaria della ricerca scientifica.

Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica promuoverà le necessarie forme di raccordo tra università ed enti pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche.

Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti è istituita Anagrafe nazionale delle ricerche».

«Art. 64 *(Comitato per l'Anagrafe nazionale delle ricerche)*. — All'Anagrafe nazionale delle ricerche affluiranno tutte le notizie relative alle ricerche comunque finanziate, in tutto o in parte, con fondi a carico del bilancio dello Stato o di bilanci di enti pubblici. Sono fatte salve le disposizioni relative alla protezione dei segreti.

Le amministrazioni, gli istituti e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica per poter accedere ai finanziamenti pubblici devono essere iscritti in apposito schedario a cura dell'anagrafe nazionale delle ricerche.

Le amministrazioni e gli enti erogatori sono tenuti a comunicare all'Anagrafe nazionale i finanziamenti concessi per l'attività di ricerca.

Le università, le facoltà, i dipartimenti, gli istituti, il Consiglio nazionale delle ricerche e le altre amministrazioni ed enti interessati potranno accedere ai dati dell'Anagrafe nazionale delle ricerche.

All'Anagrafe sovrintende un comitato così composto:

1) il Ministro della pubblica istruzione o un suo delegato;

2) il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica o un suo delegato;

3) un rappresentante del Ministro della sanità;

4) un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

5) un rappresentante del Ministro dell'agricoltura;

6) un rappresentante del Ministro per i beni culturali e ambientali;

7) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

8) due rappresentanti degli enti ed istituti pubblici di ricerca designati dal Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;

9) due rappresentanti eletti dai rettori delle università;

10) due rappresentanti eletti dal Consiglio universitario nazionale;

11) il dirigente generale dell'istruzione universitaria o un suo delegato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Il comitato si avvarrà per i supporti tecnici e amministrativi dei mezzi a disposizione del Ministero della pubblica istruzione e del relativo personale».

— L'art. 3 del D.Lgs. n. 322/1989 (Norme sul Sistema statistico nazionale a sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), così recita:

«Art. 3 *(Uffici di statistica)*. — 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.

2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio è preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT.

3. Le attività e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonché dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unità sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con più di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del sistema statistico nazionale.

4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT.

5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attività secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17».

Nota all'art. 9:

— La legge n. 416/1981 reca: «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria».

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 13 della legge n. 168/1989 è il seguente:

«Art. 13 *(Personale)*. — 1. La dotazione organica dei posti dirigenziali del Ministero e le relative funzioni sono stabilite nella allegata tabella *A*.

2. La dotazione organica complessiva del personale appartenente alle qualifiche funzionali è stabilita in 550 unità; la ripartizione per ciascuna qualifica è prevista nell'allegata tabella *B*. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono individuati i profili professionali e i relativi contingenti. Con lo stesso decreto, entro il predetto limite numerico complessivo, possono essere variate, in relazione a specifiche esigenze di funzionalità del Ministero e alla disponibilità dei posti, le qualifiche individuate nella tabella *B* nonché le dotazioni organiche di ciascuna qualifica in una percentuale non superiore al 25 per cento di quella stabilita nella stessa tabella *B*.

3. La commissione di disciplina è costituita secondo le norme vigenti.

4. Per i fini di cui all'art. 12, comma 4, lettera *h)*, e per sopperire ad ulteriori esigenze organizzative e funzionali, il Ministro può avvalersi di esperti a tempo pieno e di elevata qualificazione, fino ad un

numero massimo di dieci unità. Tra questi, gli estranei alle amministrazioni pubbliche sono assunti con contratto di diritto privato di durata non superiore a un quinquennio, rinnovabile una sola volta. I dipendenti pubblici cui è conferito l'incarico sono posti in posizione di fuori ruolo, aspettativa o di comando in relazione ai rispettivi ordinamenti di provenienza. Il regolamento di cui all'articolo 12, comma 4, disciplina le modalità di conferimento dell'incarico, la sua durata in relazione ai contenuti e alla natura delle prestazioni richieste, le obbligazioni delle parti anche per l'esercizio del diritto di recesso. A tutti i direttori di dipartimento, ed a coloro che svolgono funzioni equiparate, è attribuito, per la durata dell'incarico, il trattamento economico determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, in misura non superiore a quello di professore universitario di prima fascia a tempo pieno. Ai direttori di servizio, ed a coloro che svolgono funzioni equiparate, è attribuito, per la durata dell'incarico, il trattamento economico dei dirigenti superiori. I dipendenti pubblici incaricati della direzione di un dipartimento, di un servizio o di funzioni equiparate, mantengono il trattamento economico in godimento, se più favorevole.

5. Per la costituzione di gruppi di lavoro o di commissioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera *f)*, per collaborazioni a tempo parziale, nonché per incarichi di consulenza, studio o ricerca, il Ministro può avvalersi di altri esperti, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, secondo modalità disciplinate dal regolamento di cui allo stesso articolo 12, comma 4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono annualmente determinati i compensi per gli incarichi a tempo parziale e per la partecipazione alle commissioni e ai gruppi di lavoro.

6. Con decreto del Ministro sono definiti i criteri e le modalità per la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio, anche al di fuori delle ordinarie procedure. I relativi corsi possono essere effettuati in parte anche all'estero».

Nota all'art. 13:

— Per il testo dell'art. 12 della legge n. 168/1989 si veda la precedente nota all'art. 2.

Nota all'art. 15:

— Il testo degli articoli 15 e 16 del D.P.R. n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo) è il seguente:

«Art. 15 *(Assegnazione dei dirigenti alle diverse funzioni)*. — La preposizione dei dirigenti agli uffici centrali e periferici e l'attribuzione delle altre funzioni dirigenziali previste dal presente decreto sono disposte, o revocate, ai dirigenti di corrispondente qualifica o livello della stessa Amministrazione, con decreti del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, se trattasi di dirigenti generali o superiori, e con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, negli altri casi.

Il passaggio da una funzione ad altra di corrispondente livello, o dalla dirigenza di un ufficio a quella di altro analogo, è disposto con le stesse modalità.

Per i dirigenti di cui ai precedenti commi che prestino servizio presso un'Amministrazione diversa da quella di appartenenza, si provvede analogamente, sostituendosi al Ministro ed al consiglio di amministrazione indicati, i corrispondenti organi dell'Amministrazione presso cui i dirigenti medesimi sono comandati o collocati fuori ruolo».

«Art. 16 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)*. — La dirigenza di una direzione generale o di altro ufficio centrale o periferico equiparato o superiore, ove sussista la corrispondente vacanza nel ruolo organico, può essere conferita per incarico a tempo determinato, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, a dipendenti dello Stato non appartenenti all'Amministrazione interessata e aventi funzioni o qualifiche equipollenti, o superiori, nonché ad estranei all'Amministrazione dello Stato, qualora agli stessi sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta.

L'incarico non può avere durata superiore al biennio, non è rinnovabile e può essere revocato con le stesse modalità del conferimento.

Fino a quando non sia stata disposta la revoca dell'incarico, il corrispondente posto vacante il ruolo organico è indisponibile.

All'estraneo all'Amministrazione dello Stato cui sia stato conferito l'incarico dirigenziale ai sensi del primo comma compete, quale retribuzione onnicomprensiva, in considerazione dell'orario complessivo di lavoro nonché delle responsabilità inerenti alla funzione esercitata, una indennità mensile pari al trattamento economico mensile spettante ai dirigenti generali, o superiori, di corrispondente funzione. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano, in quanto possibile, le disposizioni concernenti gli impiegati civili non di ruolo dello Stato. Per i dipendenti dello Stato si osserva il disposto di cui all'art. 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo modificato dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Analogamente si provvede per i dipendenti degli enti pubblici salvo che per l'onere della spesa che viene posto a carico dell'Amministrazione statale di servizio.

Durante l'incarico, sono estese all'incaricato di funzioni dirigenziali le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i funzionari di ruolo di corrispondente funzione, nonché quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ordinario e al divieto di percepire le indennità».

Nota all'art. 16:

— Per il testo dell'art. 13 della legge n. 168/1989 si veda nota all'art. 11.

Nota all'art. 18:

— L'art. 18 della legge n. 168/1989 così recita:

«Art. 18 *(Organizzazione)*. — 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 12, comma 4, il Ministro esercita le funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, avvalendosi degli uffici della Direzione generale per l'istruzione universitaria, che è soppressa. Tali uffici sono a tal fine trasferiti al Ministero, che potrà utilizzarne le attuali strutture e sedi; essi mantengono in via transitoria le proprie competenze ed agli stessi rimane addetto al personale con le attuali mansioni.

2. Il Ministero potrà altresì utilizzare le strutture e la sede già assegnate all'Ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e avvalersi, sino all'emanazione del regolamento per le spese in economia, delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Fino alla nomina dei direttori dei dipartimenti e dei servizi, il consiglio di amministrazione è costituito dai dirigenti generali comandati presso il Ministero ai sensi dell'articolo 19 e da quattro dirigenti superiori scelti dal Ministro tra i dirigenti comandati ai sensi dello stesso articolo. In attesa dello svolgimento delle elezioni per i rappresentanti del personale, da indire in ogni caso entro tre mesi dall'espletamento delle procedure di inquadramento, il consiglio di amministrazione è costituito anche con quattro rappresentanti del personale scelti dal Ministro su terne proposte dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative».

Nota all'art. 19:

— Gli articoli 2222 e seguenti del codice civile contengono disposizioni generali in materia di lavoro autonomo (contratto d'opera ecc.).

Note all'art. 20:

— Per il testo dell'art. 13 della legge n. 168/1989, si veda la precedente nota all'art. 11.

— Per il testo dell'art. 18 della legge n. 168/1989 si veda la precedente nota all'art. 18.

90G0298

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 20 dicembre 1990, n. 420.

Rettifiche al decreto ministeriale 27 aprile 1990, n. 156, concernente: «Modificazioni agli articoli da 25 a 76 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420».

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il proprio decreto 27 aprile 1990, n. 156, pubblicato nel supplemento ordinario n. 44 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1990 concernente «Modificazioni agli articoli da 25 a 76 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420»;

Visto che nel testo del decreto medesimo ed in quello degli allegati I e II sono stati rilevati alcuni errori grafici, di riferimento, di cifre e di figure rispetto al testo elaborato ed approvato dalla Commissione interministeriale istituita con decreto ministeriale 23 giugno 1988, n. 2078 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Rilevata l'opportunità di provvedere ad apportare le necessarie rettifiche al testo del decreto ministeriale citato ed ai relativi allegati I e II;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza del 30 ottobre 1990;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 dicembre 1990;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al decreto ministeriale 27 aprile 1990, n. 156, pubblicato nel supplemento ordinario n. 44 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1990 concernente «Modificazioni agli articoli da 25 a 76 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420» sono apportate le seguenti rettifiche:

1. Testo

a) titolo del decreto: dopo le parole «... articoli da 25» sostituire la «e» con «a»;

b) all'art. 3 dopo il comma 1 riportare «2.» davanti al capoverso «Gli enti proprietari delle strade...»;

c) all'art. 3, comma 2, sostituire la cifra 2 con 3;

d) nel comma 2 dell'art. 3, dopo «art. 60», nelle parentesi sostituire (Fig. 36N) con (Nuova Figura 37).

2. Allegato I

a) Art. 26 «Generalità». Al comma 4 aggiungere di seguito:

«Le dimensioni del "segnale composito" devono essere tali che i dischi in esso contenuti abbiano il diametro non inferiore a 40 cm ed i triangoli abbiano il lato non inferiore a 60 cm. Le dimensioni minime dei segnali compositi relativi alla sosta sono quelle di formato ridotto indicate nella tabella 7 e il disco del divieto di sosta in essi contenuto ha il diametro di 30 cm»;

b) Art. 27 «Colori dei segnali».

Al comma 2 aggiungere: dopo la parola «nero» la parola «opaco»; dopo l'ultima linea del comma 2 aggiungere: «- grigio: per il segnale SEGNI ORIZZONTALI IN RIFACIMENTO».

Dopo l'ultima linea del comma 3 aggiungere: «- grigio: sul bianco».

Dopo l'ultima linea del comma 4 aggiungere: «- grigio: sul bianco»;

c) Art. 29 «Visibilità dei segnali». Al comma 3, tabella, dopo «con velocità superiori a 50 km/h» chiudere la parentesi;

d) Art. 33 «Caratteristiche dei sostegni, supporti ed altri materiali usati per la segnaletica stradale». Al comma 5 aggiungere di seguito:

«In caso di abbinamento di un segnale di pericolo con un segnale di obbligo, il segnale di pericolo deve essere sempre posto al di sopra del segnale di obbligo.»;

e) Art. 34 «Pannelli integrativi». Al comma 10 aggiungere: dopo le parole «Zona rimozione» la parola «coatta»;

f) Art. 35 «Generalità». Al comma 6 sostituire: le parole «con pannello integrativo CONTINUAZIONE (modello 5/a2, 5/b2).» con le parole: «dopo ogni intersezione. L'estesa massima oltre la quale il segnale deve essere ripetuto non può superare i 3 km.»;

g) Art. 37 «Curve pericolose». Al comma 2 sopprimere le parole da «L'estesa del tratto... » a «... i km 3.»;

h) Art. 38 «Passaggi a livello». Al comma 7 sostituire: le parole «... m 50 dal passaggio a livello» con le parole «100 m dall'intersezione.»;

i) Art. 70 «Divieti per particolari categorie». Al comma 1, lettera *a)*, sostituire: le parole «Ente gestore della strada» con le parole «Ente proprietario»;

l) Art. 70 «Divieti per particolari categorie». Al comma 1, lettera *g)*: dopo le parole «compresi i motoveicoli a tre ruote» sostituire la «o» con «e»;

m) Art. 76 «Segnali di obbligo specifico». Al comma 2 e al comma 3 aggiungere di seguito: «È consentito ripetere il segnale nella lingua dello stato confinante.»;

3. Allegato II

a) in calce alla pagina titolata «Figure dei segnali stradali» è aggiunto il seguente:

«*N.B.* — Per le misure dei simboli e delle iscrizioni contenute all'interno dei segnali stradali e non codificate

nelle tabelle da 1 a 12 si dovrà procedere per ingrandimento fotografico, essendo i segnali stessi riprodotti in scala.»;

b) la tabella 5 - «Quadrato (disposto con diagonale verticale)» e la relativa figura sono sostituite dalle seguenti:

Tabella 5 - Quadrato (disposto con diagonale verticale)

	A (lato)	B	C	Q	R	S
piccolo	40	0,3	0,6	25	2,5	0,6
normale	60	0,5	1	40	3,5	1
grande	90	0,8	1,5	60	5,5	1,5

c) la tabella 7 - «Rettangolare indicazione» è sostituita con la seguente:

Tabella 7 - Rettangolare «indicazione»

	A (base)	B	C	D	R
ridotto	40	60	0,8	0,4	3
piccolo	60	90	1,2	0,6	4,5
normale	90	135	1,6	0,8	7
grande	135	200	2,6	1,3	10

d) la tabella 10 - «Pannello integrativo di segnali triangolari» è sostituita con la seguente:

Tabella 10 - Pannello integrativo di segnali triangolari (*)

	A	B	C	D	R
piccolo	53	0,3	0,6	18	2
normale	80	0,4	0,8	27	3
grande	105	0,5	1	35	4

(*) nel caso di pannello quadrato: D = A;

e) modello 5 «Inizio, continuazione, fine»:

le figure 5/a1 e 5/a3 sono sostituite dalle seguenti:

5/a1 inizio

5/a3 fine

f) modello 6/g «Coda»:

la figura 6/g è sostituita dalla seguente:

6/g

g) modello 6/n «Zona rimozione»: al titolo della didascalia aggiungere la parola «COATTA»;

h) modello 6/q3 «Divieto di sosta temporaneo»: nella frase fra parentesi sostituire la cifra 8 con 7;

i) modello 6m «Autocarri in rallentamento». La didascalia è sostituita dalla seguente: «Indica un tratto stradale con probabili autocarri in lento movimento. Nel caso di rallentamenti in tratti stradali in discesa, la figura deve essere opportunamente modificata invertendo la pendenza.»;

l) nuova figura 39 «Preavviso di fermarsi e dare precedenza». Il pannello integrativo è sostituito dal seguente:

STOP 320m

m) nuova figura 48 «Divieto di sorpasso». La didascalia è sostituita dalla seguente: «Vieta di sorpassare i veicoli a motore, eccetto i ciclomotori e i motocicli, anche se la manovra può compiersi entro la semicarreggiata con o senza striscia continua.»;

n) nuova figura 64 «Transito vietato ai veicoli che trasportano prodotti suscettibili di contaminare l'acqua». Nella didascalia sostituire le parole «Transito vietato... » con «Vieta il transito... ».

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 dicembre 1990

Il Ministro: PRANDINI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1990
Registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 24

90G0465

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 6 settembre 1990.

Variante al programma straordinario di edilizia penitenziaria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto il decreto interministeriale in data 8 aprile 1986;

Visto il decreto interministeriale in data 9 novembre 1988;

Visto il decreto interministeriale in data 21 dicembre 1989;

Ritenuta la necessità di apportare delle modifiche al programma di interventi di cui all'art. 1, lettera *d)*, di detto decreto 8 aprile 1986, per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il parere del comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria espresso nelle adunanze del 7 dicembre 1989 e 25 gennaio 1990 ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del citato decreto interministeriale 8 aprile 1986;

Considerato che occorre assegnare i fondi per gli istituti di Roma «Regina Coeli», Massa, Cassino e Roma «Rebibbia»;

Considerato che la somma di L. 2.000.000.000 a suo tempo concessa per la casa di reclusione di Alghero, stralciata dal programma con il citato decreto interministeriale 9 novembre 1988 verrà utilizzata per gli interventi presso la casa circondariale di Cagliari, previa necessaria integrazione;

Decreta:

Art. 1.

Il programma di interventi, di cui all'art. 1, lettera *d)*, del decreto interministeriale 8 aprile 1986, risulta così modificato e definito:

1) Lucca - C.C. - attuale capienza . . .	120	posti
2) Alessandria - C.R. - attuale capienza	209	»
3) Roma «R. Coeli» - C.C. - attuale capienza	871	»
4) Massa - C.R. - attuale capienza	180	»
5) Roma «Rebibbia» - C.C. - attuale capienza	1.271	»
6) Cassino - C.C. - attuale capienza . .	105	»
7) Cagliari - C.C. - attuale capienza . .	328	»

Art. 2.

Sono approvati i seguenti finanziamenti da prelevarsi dai fondi stanziati ai sensi dell'art. 11 della legge

22 dicembre 1984, n. 887, da destinare alle opere di recupero e ristrutturazione degli istituti penitenziari di:

1) Roma «R. Coeli» - C.C. . . .	L. 4.000.000.000
2) Massa - C.R.	» 969.000.000
	» 5.705.000.000
3) Cagliari - C.C.	» 2.228.000.000
4) Cassino - C.C.	» 6.200.000.000
5) Roma «Rebibbia» - C.C.M.	» 2.500.000.000

Art. 3.

Per effetto del presente decreto la disponibilità complessiva dei fondi stanziati con la legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 11, ammonta a L. 491.398.000.000.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 settembre 1990

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1990
Registro n. 64 Giustizia, foglio n. 189

90A5554

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 21 dicembre 1990.

Integrazioni al decreto ministeriale 17 settembre 1990 concernente l'autorizzazione alla utilizzazione, nella designazione e presentazione dei vini da tavola prodotti da uve provenienti dalla vendemmia 1990, di indicazioni geografiche e relativi riferimenti o menzioni aggiuntivi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 2392/89 del Consiglio del 24 luglio 1989 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e del mosto di uve;

Visto il regolamento CEE n. 997/81, e successive modificazioni ed integrazioni, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 17 settembre 1990 contenente norme per l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative menzioni aggiuntive per vini da tavola prodotti da uve provenienti dalla vendemmia 1990;

Viste le richieste intese ad integrare la possibilità di riferimenti al nome di vitigni e/o menzioni aggiuntive per talune indicazioni geografiche pervenute da produttori di varie regioni e province autonome;

Visti gli elementi documentali acquisiti successivamente alla emanazione del decreto ministeriale 17 settembre 1990 intesi a rappresentare le esigenze integrative di utilizzo di alcune indicazioni geografiche e relativi riferimenti a nomi di vitigni nonché eventuali menzioni aggiuntive;

Considerate valide le motivazioni addotte a sostegno delle citate richieste, riferite a specifici problemi per i quali si è reso necessario provvedere ad una limitata autorizzazione di utilizzo delle designazioni non incluse nel citato decreto ministeriale 17 settembre 1990 e pur presenti a livello di commercializzazione;

Ritenuto di conseguenza che sussista la necessità di integrare le autorizzazioni provvisorie di cui al decreto ministeriale predetto, sempre limitatamente al prodotto della vendemmia 1990 e nel rispetto delle norme di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1977, art. 17, nonché decreto ministeriale 2 novembre 1978, art. 3;

Decreta:

Art. 1.

Ad integrazione di quanto previsto nel decreto ministeriale 17 settembre 1990, per le indicazioni geografiche di seguito elencate è autorizzato l'utilizzo, in sede di designazione, dei nomi di vitigno e/o menzioni aggiuntive di fianco evidenziati, in aggiunta a quelli il cui uso era già consentito:

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni
Provincia di Brescia	Pinot bianco B, Merlot N, Pinot grigio G, Riesling italico B, Chardonnay B, Tocai B, Trebbiano B, Riesling renano B, Cabernet Sauvignon N, Barbera N
Bronese	Cortese B, Muller Thurgau B, Pinot grigio G, Malvasia B
Casteggiano	Cortese B, Muller Thurgau B, Pinot grigio G, Malvasia B
Valle Versa	Cortese B, Muller Thurgau B, Pinot grigio G, Malvasia B

Indicazioni geografiche —	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni —
Emilia	Lambrusco N, Sauvignon B, Malvasia B, Trebbiano B, Sangiovese N, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Montù B, Pignoletto B
Colli Cimini	Greco B
Castel San Lorenzo	Dorato, bianco, rosso e rosato

Art. 2.

Ad integrazione delle indicazioni geografiche consentite ai sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1990, è autorizzato l'utilizzo delle seguenti indicazioni geografiche e relative menzioni aggiuntive, per la designazione e commercializzazione di vini, per i quali ricorrano i presupposti e le condizioni di legge e che siano oggetto di confezionamento entro la data del 30 giugno 1991. Successivamente a tale data di confezionamento i vini non potranno essere designati in etichetta utilizzando le indicazioni geografiche di cui trattasi.

Indicazioni geografiche —	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni —
Uberetscher (Bolzano)	Bianco, rosso e rosato
Unterlander (Bolzano)	Bianco, rosso e rosato
Triveneto o Tre Venezie (Venezia, Verona, Vicenza, Treviso, Padova, Belluno, Rovigo, Trento, Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine)	Bianco, rosso e rosato
Montespertoli (Firenze)	Bianco, rosso e rosato
Arquata (Perugia)	Bianco, rosso e rosato
Jerzu (Nuoro)	Bianco, rosso e rosato

Art. 3.

L'utilizzo delle predette indicazioni geografiche e relative menzioni aggiuntive è consentito solo per i vini derivati dalle uve della vendemmia 1990 che rispondano ai presupposti e condizioni di legge.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1990

Il Ministro: SACCOMANDI

90A5556

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 novembre 1990.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, presentate dalla Commercial Union vita S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 9 agosto 1989, 16 ottobre 1989 e 21 dicembre 1989 presentate dalla Commercial Union vita S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore nonché l'autorizzazione ad utilizzare i tassi di premio puro per l'emissione di specifici contratti di assicurazione sulla vita;

Viste le lettere n. 924193 del 15 novembre 1989, n. 021117 del 29 marzo 1990 e n. 021968 del 29 maggio 1990 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicura-

zioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Commercial Union vita S.p.a, con sede in Milano:

1) tariffe di assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe di assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe di assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la rivalutazione della prestazione garantita dalle forme assicurative a premio annuo costante di cui al precedente punto 1) - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

10) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000;

11) condizioni di polizza da utilizzare esclusivamente per la emissione di contratti collettivi riguardanti la previdenza integrativa dei dipendenti della Commercial Union vita S.p.a. e delle rappresentanze generali per l'Italia della Commercial Union p.l.c. e Northern Insurance Company, stipulati ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e di successivi accordi sindacali aziendali;

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

La Commercial Union vita S.p.a., con sede in Milano è autorizzata ad utilizzare i tassi di premio puro, in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa, per tutti i contratti di assicurazione sulla vita stipulati dai dipendenti della Commercial Union vita S.p.a. e delle Rappresentanze generali per l'Italia della Commercial Union p.l.c. e Northern Insurance Company.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A5555

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 dicembre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Risorgimento a r.l.», in Massafra, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 2 novembre 1989 con la quale il tribunale di Taranto ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Risorgimento», con sede in Massafra (Taranto);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Risorgimento», con sede in Massafra (Taranto), costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Palmieri in data 15 maggio 1950, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli

effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Giovanni Colucci, con studio in via V. Emanuele, 74, Crispiano (Taranto), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A5569

DECRETO 11 dicembre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Salumificio cooperativo tra allevatori suino magro - Su.Ma. a r.l., in Roccalbegna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 9 luglio 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa Salumificio cooperativo tra allevatori suino magro - Su.Ma. - Società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione volontaria, con sede in Roccalbegna, frazione Triana, località «Imposto» (Grosseto), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dalla Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa Salumificio cooperativo tra allevatori suino magro - Su.Ma. - Società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione volontaria con sede in Roccalbegna, frazione Triana, località «Imposto» (Grosseto), costituita per rogito notaio dott. Enzo Bernardini in data 3 giugno 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Giovanni Semboloni, nato a Cavriglia il 23 marzo 1943 e residente a Bagno di Ripoli, frazione Antella, via U. Peruzzi, 142, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A5570

DECRETO 11 dicembre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.Re.Pa. - Consorzio regionale produttori agricoli», in Napoli, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 2 luglio 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa «Co.Re.Pa. - Consorzio regionale produttori agricoli», con sede in Napoli, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Co.Re.Pa. - Consorzio regionale produttori agricoli», con sede in Napoli, costituita per rogito notaio dott. Olivieri Gennaro in data 21 febbraio 1965, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

dott. Vincenzo D'Aniello, corso Vittorio Emanuele, 167/3, Napoli;

avv. Pasquale Del Vecchio, via De Gasperi, 1, S. Antimo (Napoli);

avv. Francesco Maria Zappalà, via P.L. da Palestrina, 55, Roma,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A5571

DECRETO 11 dicembre 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tecno Painting - Soc. coop. a r.l.», in Ravenna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 28 febbraio 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa «Tecno Painting - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ravenna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Tecno Painting - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ravenna, costituita per rogito notaio avv. Alessandro Scarano in data 12 settembre 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Laderchi Giuseppe, nato a Faenza il 9 settembre 1934 ed ivi residente in via Camangi, n. 20, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A5572

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 dicembre 1990.

Determinazione del numero dei capi di bestiame che rientrano nei limiti di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e determinazione del valore medio e del coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78 dello stesso testo unico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 29, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede l'emanazione di un decreto con il quale stabilire per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nel limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 dello stesso articolo, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata;

Visto l'art. 78 del testo unico che prevede l'emanazione di un decreto con il quale stabilire, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 del predetto art. 29, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite suindicato, nonché il coefficiente moltiplicatore da applicare allo stesso valore medio, idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi;

Visto il decreto interministeriale del 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 1989, concernente la determinazione per il biennio 1988-1989 del coefficiente moltiplicatore e del valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite della potenzialità del fondo di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi sulla base delle tariffe di reddito agrario determinate con riferimento al periodo economico-agrario 1978-1979;

Considerato che, ai sensi del comma 3 del citato art. 29, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera *b)* dello stesso art. 29;

Considerato altresì che, ai sensi del comma 2 del citato art. 78 con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabiliti, ogni due anni, il valore medio e il coefficiente di cui al comma 1 dello stesso art. 78 e che pertanto occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata, è stabilito in base alle tabelle numeri 1, 2 e 3 allegate al presente decreto di cui formano parte integrante.

Art. 2.

Per il biennio 1990-91, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali, eccedente il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29 suindicato, con i criteri di cui all'art. 78 del testo unico delle imposte sui redditi, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il predetto limite è stabilito in base alle tabelle di cui al precedente articolo.

Il coefficiente moltiplicatore previsto dall'art. 78, comma 1, del suindicato testo unico è stabilito in misura pari a 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
SACCOMANDI

TABELLA 1

FASCE DI QUALITÀ

1ª fascia:

Seminativo irriguo
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato
Prato irriguo
Prato irriguo arborato
Prato a marcita
Prato a marcita arborato
Marcita

2ª fascia:

Seminativo
Seminativo arborato
Seminativo pezza e fosso
Seminativo arborato pezza e fosso
Arativo
Prato
Prato arborato (o prato alberato)

3ª fascia:

Alpe
Pascolo
Pascolo arborato
Pascolo cespugliato
Pascolo con bosco ceduo
Pascolo con bosco misto
Pascolo con bosco d'alto fusto
Bosco
Bosco misto
Bosco d'alto fusto
Incolto produttivo

4ª fascia:

Risaia
Risaia stabile
Orto
Orto irriguo
Orto arborato
Orto arborato (o orto alberato) irriguo
Orto irriguo arborato
Orto frutteto
Orto pezza e fosso
Vigneto
Vigneto irriguo
Vigneto arborato
Vigneto per uva da tavola
Vigneto frutteto
Vigneto uliveto
Vigneto mandorleto
Uliveto
Uliveto agrumeto
Uliveto ficheto
Uliveto ficheto mandorleto
Uliveto frassineto
Uliveto frutteto
Uliveto sommacheto
Uliveto vigneto
Uliveto sughereto
Uliveto mandorleto
Uliveto mandorleto pistacchieto
Frutteto
Frutteto irriguo
Agrumeto
Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
Agrumeto irriguo
Agrumento uliveto
Aranceto
Carrubeto
Castagneto
Castagneto da frutto
Castagneto frassineto
Chiusa
Eucalipteto
Ficheto
Ficodindieto
Ficodindieto mandorleto
Frassineto
Gelseto
Limoneto
Mandoricio
Mandorleto ficheto
Mandorleto ficodindieto
Mandarineto
Noceto
Palmeto
Pescheto
Pioppeto
Pistacchieto
Pometo
Querceto
Querceto da ghianda
Saliceto
Salceto
Sughereto

5ª fascia:

Canneto
Cappereto
Noccioleto
Noccioleto vigneto
Sommaccheto
Sommaccheto arborato
Sommaccheto mandorleto
Sommaccheto uliveto
Bosco ceduo

6ª fascia:

Vivaio
Vivaio di piante ornamentali e floreali
Giardini
Orto a coltura floreale
Orto irriguo a coltura floreale
Orto vivaio con coltura floreale

TABELLA 2

ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL R.A.

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggere producibili per Ha	N. capi allevabili per Ha	N. capi corrispondenti a L. 100.000 di R.A. $\left(\frac{c}{a} \times 100.000\right)$	N. capi tassabili ex art. 29 del T.U.I.R. per L. 100.000 di R.A. (d × 4)
	a	b	c	d	e
1ª (v. tabella 1)	100.000	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1)	85.000	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3ª (v. tabella 1)	15.000	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4ª (v. tabella 1)	180.000	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5ª (v. tabella 1)	45.000	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6ª (v. tabella 1)	1.450.000	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 3

Categorie di animali	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggere consumo annuale	(A) Capi allevabili per ettaro e per anno (2)						(B) Capi corrispondenti a L. 100.000 di R.A.						(C) Capi tassabili ex art. 28 per L. 100.000 di R.A.						(D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
			Fasce di qualità						Fasce di qualità						Fasce di qualità						
			R.A. 100.000 1	R.A. 85.000 2	R.A. 15.000 3	R.A. 180.000 4	R.A. 45.000 5	R.A. 1.450.000 6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bovini e bufalini da riproduzione		3.500	3,00	1,46	0,30	1,28	0,28	0,77	3,00	1,72	2,00	0,71	0,62	0,05	12,00	6,88	8,00	2,84	2,49	0,20	58.219,18
Vitelloni	—	2.100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,46	1,28	5,00	2,86	3,33	1,19	1,07	0,09	20,00	11,44	13,32	4,76	4,28	0,36	34.979,42
Manze		1.200	8,75	4,25	0,87	3,75	0,83	2,25	8,75	5,00	5,80	2,08	1,84	0,16	35,00	20,00	23,20	8,32	7,36	0,64	20.000,00
Vitelli	6 mesi	1.000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	21,00	12,00	14,00	5,00	4,44	0,37	84,00	48,00	56,00	20,00	17,76	1,48	8.333,33
Suini da riproduzione	—	1.400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	7,50	4,28	5,00	1,78	1,58	0,13	30,00	17,12	20,00	7,12	6,32	0,52	23.351,66
Suinetti	3 mesi	100	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	262,50	150,00	175,00	62,50	55,56	4,66	1.050,00	600,00	700,00	250,00	222,24	18,64	666,67
Suini leggeri da macello	6 mesi	800	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6.666,67
Suini pesanti da macello	9 mesi	1.200	17,50	8,50	1,75	7,50	1,67	4,50	17,50	10,00	11,67	4,17	3,71	0,31	70,00	40,00	46,68	16,68	14,84	1,24	10.000,00
Polli e fagiani da riproduzione	—	59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76	177,97	101,69	118,67	42,37	37,67	3,16	711,88	406,76	474,68	169,48	150,68	12,64	983,34
Galline ovaiole	—	37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97	283,78	162,16	189,20	67,57	60,07	5,00	1.135,12	648,64	756,80	270,28	240,28	20,12	616,66
Polli da allevamento e fagiani	6 mesi	14	1.500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71	1.500,00	857,14	1.000,00	357,14	317,47	26,60	6.000,00	3.428,56	4.000,00	1.428,56	1.269,88	106,40	116,67
Polli da carne	3 mesi	19	2.210,52	1.073,68	221,05	947,37	210,53	568,42	2.210,52	1.263,15	1.473,67	526,32	467,84	39,20	8.842,08	5.052,60	5.894,68	2.106,28	1.871,36	156,80	79,17
Galletto	2 mesi	12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	5.250,00	3.000,00	3.350,00	1.250,00	1.111,00	93,10	21.000,00	12.000,00	14.000,00	5.000,00	4.444,44	372,40	33,33
Tacchini da riproduzione	—	96	109,37	53,12	10,94	46,87	10,42	28,12	109,37	62,49	73,93	26,04	23,16	1,94	437,48	249,96	291,72	104,16	92,64	7,76	1.600,15
Tacchini da carne leggeri	4 mesi	51	617,66	300,00	61,76	264,71	58,82	158,82	617,66	352,94	411,73	147,06	130,71	10,95	2.470,60	1.411,76	1.646,92	566,24	522,84	43,80	283,33
Tacchini da carne pesanti	6 mesi	60	350,00	170,00	35,00	150,00	33,33	90,00	350,00	200,00	233,33	83,33	74,07	6,21	1.400,00	800,00	933,32	333,32	296,28	24,84	500,00
Anatre e oche da riproduzione	—	64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,62	42,19	164,06	93,75	109,40	39,06	34,71	2,91	656,24	375,00	437,60	156,24	138,84	11,64	1.066,63
Anatre, oche e capponi	6 mesi	40	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	525,00	300,00	350,00	125,00	111,11	9,31	2.100,00	1.200,00	1.400,00	500,00	444,44	37,24	333,33
Faraone da riproduzione	—	29	362,07	175,86	36,21	156,17	34,48	93,10	362,07	206,89	241,40	86,21	76,62	6,42	1.448,28	827,56	965,60	344,84	306,48	25,68	483,33
Faraone	4 mesi	18	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.750,00	1.000,00	1.166,67	416,67	370,38	31,03	7.000,00	4.000,00	4.666,68	1.666,68	1.481,52	124,12	100,00
Starne, pernici e coturnici da riproduzione	—	19	562,63	268,42	56,26	236,84	52,63	142,10	562,63	315,79	368,40	131,58	116,96	9,80	2.210,52	1.263,16	1.473,60	526,32	467,84	39,20	316,67
Starne, pernici e coturnici	6 mesi	12	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.750,00	1.000,00	1.166,67	416,67	370,38	31,03	7.000,00	4.000,00	4.666,68	1.666,68	1.481,52	124,12	100,00
Piccioni e quaglie da riproduzione	—	19	562,63	268,42	56,26	236,84	52,63	142,10	562,63	315,79	368,40	131,58	116,96	9,80	2.210,52	1.263,16	1.473,60	526,32	467,84	39,20	316,67
Piccioni, quaglie e altri volatili	2 mesi	12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	5.250,00	3.000,00	3.500,00	1.250,00	1.111,11	93,10	21.000,00	12.000,00	14.000,00	5.000,00	4.444,44	372,40	33,33
Conigli e porcellini d'India da riproduzione	—	43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,25	62,79	244,19	139,53	162,80	58,14	51,67	4,33	976,76	558,12	651,20	232,56	206,68	17,32	716,69
Conigli e porcellini d'India	3 mesi	27	1.555,55	756,56	155,56	666,67	148,15	400,00	1.555,55	888,88	1.037,00	370,37	329,22	27,59	6.222,20	3.555,52	4.148,00	1.481,48	1.316,88	110,36	112,50
Lepri, visoni e nutrie	—	50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00	210,00	120,00	140,00	50,00	44,44	3,72	840,00	480,00	560,00	200,00	177,76	14,88	833,33
Volpi	—	230	45,65	22,17	4,56	19,56	4,35	11,74	45,65	26,08	30,40	10,87	9,67	0,81	182,60	104,32	121,60	43,48	38,68	3,24	3.834,01
Ovini e caprini da riproduzione	—	460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87	22,83	13,05	15,20	5,43	4,83	0,40	91,32	52,20	60,80	21,72	19,28	1,60	7.664,56
Agnelloni e caprini da carne	6 mesi	146	143,83	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	143,83	82,19	95,87	34,24	30,44	2,56	575,32	328,76	383,48	136,96	121,76	10,20	1.216,72
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (*)	—	640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22	16,41	9,38	10,93	3,91	3,47	0,29	65,64	37,52	43,72	15,64	13,88	1,16	10.665,00
Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (*)	—	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6.666,67
Cinghiali e cervi	—	500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	21,00	12,00	14,00	5,00	4,44	0,37	84,00	48,00	56,00	20,00	17,76	1,48	8.333,33
Daini, caprioli e mufloni	—	250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	42,00	24,00	28,00	10,00	8,89	0,74	168,00	96,00	112,00	40,00	35,56	2,96	4.166,67
Equini da riproduzione	—	2.600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04	4,04	2,31	2,67	0,96	0,84	0,07	16,16	9,24	10,68	3,84	3,36	0,28	43.367,35
Puledri	—	1.000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70	10,50	6,00	7,00	2,50	2,22	0,19	42,00	24,00	28,00	10,00	8,88	0,76	16.666,67
Alveari (famiglia)	—	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6.666,67
Lumache consum. q.li	—	400	26,25	12,75	2,62	11,25	2,50	6,75	26,25	15,00	17,47	6,25	5,56	0,47	105,00	60,00	69,88	25,00	22,24	1,88	6.666,67

(*) Allevati in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.
(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.
(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— L'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917/1986, riguardante il reddito agrario, stabilisce, al secondo comma, che:

«Sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura e alla funghicoltura;

b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;

c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso».

Nota all'art. 2:

— L'art. 78 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917/1986, riguardante le imprese di allevamento, stabilisce che:

«Nei confronti dei soggetti che esercitano attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 29 il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione.

Il valore medio e il coefficiente di cui al comma 1 sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, si configuri l'impresa familiare.

Il contribuente ha facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo».

90A5552

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 27 dicembre 1990, n. 41.

Quote d'importazione di taluni prodotti tessili non rientranti nel vigente accordo multifibre originari della Repubblica popolare cinese.

Con decisione del Consiglio CEE del 27 luglio 1990 è stato stabilito il regime definitivo delle importazioni dai Paesi a commercio di Stato per il 1990.

Pertanto, ai sensi dell'art. 3 del regolamento CEE n. 3420/83, si riportano nell'allegato *A* i limiti quantitativi stabiliti per l'anno 1991 per alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese non rientranti nell'accordo multifibre.

Si fa presente che le quote stabilite nell'allegato potranno subire ulteriori variazioni quando il Consiglio CEE emanerà la decisione relativa al regime definitivo delle importazioni dai Paesi a commercio di Stato per il 1991.

Le ditte interessate all'ottenimento dell'autorizzazione d'importazione devono presentare domanda, sugli appositi moduli di «Autorizzazione d'importazione» reperibili presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale import-esport - Div. III - Viale America n. 342 - 00144 Roma-Eur, unendo alla stessa il certificato di esportazione (Export Licence) rilasciato dalle competenti autorità cinesi, in originale nonché la scheda di protocollazione, da compilare secondo le modalità indicate nell'allegato *B* alla presente circolare.

Le ditte che avranno ottenuto l'autorizzazione d'importazione sono obbligate a restituire a questo Ministero, entro trenta giorni dall'utilizzazione o dalla scadenza dell'autorizzazione, l'esemplare n. 2 della licenza con l'annotazione sul retro — da parte della dogana competente — dell'utilizzo parziale o totale, ovvero del mancato utilizzo, dell'autorizzazione.

p. *Il Ministro:* GIORGIERI

ALLEGATO *A*

Cat.	NCDSA	Denominazione merce	Quota 1991
ex 161	6205 9010 6206 9010	Camicie, camicette e bluse di lino o ramié per donna, uomo, ragazzi e bambini (già categorie ex 7, ex 8)	n. 120.000
118 e 120	6302 2910 6302 3910 6302 3930 6302 5200 ex 6302 5900 6302 9200 ex 6302 9900 ex 6303 9990 6304 1930 ex 6304 9900	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramié, esclusa quella a maglia e tende, tendine e tende avolgibili; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramié (già categorie 118, 119, 120)	Tonn. 250
136	5007 5803 9010 ex 5905 0090 ex 5911 2000	Tessuti di seta o di cascami di seta	Tonn. 150

ALLEGATO B

MODULO DA PRESENTARE IN AGGIUNTA ALLE ISTANZE DIRETTE ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE IMPORTAZIONI E DELLE ESPORTAZIONI
(Rende possibile la protocollazione e la schedatura delle istanze tramite "lettore ottico" e pone l'Amministrazione in grado di poter offrire un miglior servizio. I mod. 01 sono reperibili al Ministero o presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.)

Ministero del Commercio con l'Estero

MODELLO PER PROTOCOLLAZIONE 01

1ª Div. 2ª Div. 3ª Div. 4ª Div. 5ª Div. 6ª Div.

Porre una crocetta nel quadratino corrispondente alla Divisione a cui è diretta l'istanza (se non si conosce non apporre alcun segno).

Nominativo del richiedente e città (es.: ditta, città e provincia). MAX 30 caratteri.

Scrivere una "I" nel primo quadratino e, partendo da destra, scrivere il numero di meccanografico di iscr. alla C.C.I.A.A., riempiendo le cifre mancanti con zeri (se non si conosce tale numero non scrivere nulla).

Stessa data posta nell'istanza.

Sintesi oggetto istanza (es.: merce, voce doganale, quantità, importazione, provenienza, ecc.). MAX 30 caratteri per riga

NORME DI COMPILAZIONE

Il presente modulo è predisposto per la LETTURA OTTICA.
Per agevolare la lettura si prega di osservare le seguenti istruzioni:
- compilare il modulo usando preferibilmente una macchina da scrivere e, se non è possibile, scrivere a mano in STAMPATELLO MAJUSCOLO, utilizzando una penna biro NERA o blu;
- in caso di compilazione a mano, scrivere impegnando una casella per ogni lettera;
- in caso di compilazione a macchina, scrivere all'interno di ciascun riquadro senza tener conto delle linee verticali di divisione fra le caselle;
- il numero massimo di caratteri, sia per il manoscritto che per il dattiloscritto, è dato dal numero delle caselle (vedere istruzioni a lato).

90A5558

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 252

Corso dei cambi del 28 dicembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1138,850	1138,850	1138,40	1138,850	1138,850	1138,850	1138,600	1138,850	1138,850	1138,85
E.C.U.	1545,450	1545,450	1543 —	1545,450	1545,450	1545,450	1546,250	1545,450	1545,450	1545,45
Marco tedesco	754,090	754,090	754,40	754,090	754,090	754,090	753,990	754,090	754,090	754,90
Franco francese	221,380	221,380	222 —	221,380	221,380	221,380	221,490	221,380	221,380	221,38
Lira sterlina	2169,800	2169,800	2178 —	2169,800	2169,800	2169,800	2171 —	2169,800	2169,800	2169,80
Fiorino olandese	668,350	668,350	668 —	668,350	668,350	668,350	668,250	668,350	668,350	668,35
Franco belga	36,488	36,488	36,45	36,488	36,488	36,488	36,459	36,488	36,488	36,49
Peseta spagnola	11,795	11,795	11,85	11,795	11,795	11,795	11,800	11,795	11,795	11,79
Corona danese	195,360	195,360	195,50	195,360	195,360	195,360	195,360	195,360	195,360	195,36
Lira irlandese	2006 —	2006 —	2008 —	2006 —	2006 —	2006 —	2005 —	2006 —	2006 —	
Dracma greca	7,185	7,185	7,22	7,185	7,185	7,185	7,230	7,185	7,185	—
Escudo portoghese	8,448	8,448	8,44	8,448	8,448	8,448	8,441	8,448	8,448	8,44
Dollaro canadese	981,400	981,400	980 —	981,400	981,400	981,400	982 —	981,400	981,400	981,40
Yen giapponese	8,367	8,367	8,40	8,367	8,367	8,367	8,392	8,367	8,367	8,36
Franco svizzero	882,320	882,320	883 —	882,320	882,320	882,320	882,500	882,320	882,320	882,32
Scellino austriaco	107,150	107,150	107 —	107,150	107,150	107,150	107,168	107,150	107,150	107,15
Corona norvegese	192,400	192,400	192 —	192,400	192,400	192,400	191,800	192,400	192,400	192,40
Corona svedese	200,900	200,900	201 —	200,900	200,900	200,900	200,800	200,900	200,900	200,90
Marco finlandese	311,750	311,750	312 —	311,750	311,750	311,750	312 —	311,750	311,750	—
Dollaro australiano	876,700	876,700	880 —	876,700	876,700	876,700	878 —	876,700	876,700	876,70

Media dei titoli del 28 dicembre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,375
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	102,650
» 10% » » 1977-92	102,450
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,550
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	93,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,625
» » » 22- 6-1987/91	95,875
» » » 18- 3-1987/94	80,875
» » » 21- 4-1987/94	80,925
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/90	94,875
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	99,925
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,500
» » » 10% 18- 4-1987/92	97,850
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,100
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	93,400
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	92,575
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 19- 8-1987/93	91,875
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,500
» » » TR 2,5% 1983/93	93 —
» » » Ind. 1- 1-1984/91	99,975
» » » » 17- 1-1986/91	99,950
» » » » 1- 2-1984/91	100 —
» » » » 18- 2-1986/91	99,975
» » » » 1- 3-1984/91	100,100
» » » » 18- 3-1986/91	100 —
» » » » 1- 4-1984/91	100,025
» » » » 1- 5-1984/91	100,075
» » » » 1- 6-1984/91	100,050
» » » » 1- 7-1984/91	100,100
» » » » 1- 8-1984/91	100,150
» » » » 1- 9-1984/91	100,125
» » » » 1-10-1984/91	100,200

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1-11-1984/91	100,300
» » » »	1-12-1984/91	100,275
» » » »	1- 1-1985/92	100,325
» » » »	1- 2-1985/92	100,300
» » » »	18- 4-1986/92	100,100
» » » »	19- 5-1986/92	100,425
» » » »	20- 7-1987/92	100,225
» » » »	19- 8-1987/92	100,200
» » » »	1-11-1987/92	100,150
» » » »	1-12-1987/92	100,225
» » » »	1- 1-1988/93	99,775
» » » »	1- 2-1988/93	99,775
» » » »	1- 3-1988/93	99,925
» » » »	1- 4-1988/93	99,800
» » » »	1- 5-1988/93	100,250
» » » »	1- 6-1988/93	100,400
» » » »	18- 6-1986/93	99,700
» » » »	1- 7-1988/93	100,525
» » » »	17- 7-1986/93	99,325
» » » »	1- 8-1988/93	100,375
» » » »	19- 8-1986/93	99,025
» » » »	1- 9-1988/93	100 —
» » » »	18- 9-1986/93	98,700
» » » »	1-10-1988/93	100,425
» » » »	20-10-1986/93	99,075
» » » »	1-11-1988/93	100,175
» » » »	18-11-1986/93	99,375
» » » »	19-12-1986/93	100,225
» » » »	1- 1-1989/94	99,775
» » » »	1- 2-1989/94	99,600
» » » »	1- 3-1989/94	99,575
» » » »	15- 3-1989/94	99,375
» » » »	1- 4-1989/94	99,075
» » » »	1- 9-1988/94	98,750
» » » »	1-10-1987/94	98,625
» » » »	1-11-1988/94	98,625
» » » »	1- 1-1990/95	98,450
» » » »	1- 2-1985/95	99,825
» » » »	1- 3-1985/95	97,750
» » » »	1- 3-1990/95	98,175
» » » »	1- 4-1985/95	97,425
» » » »	1- 5-1985/95	97,450
» » » »	1- 5-1990/95	97,975
» » » »	1- 6-1985/95	97,400
» » » »	1- 7-1985/95	98,800
» » » »	1- 8-1985/95	97,500
» » » »	1- 9-1985/95	97,275
» » » »	1-10-1985/95	97,475
» » » »	1-11-1985/95	97,875
» » » »	1-12-1985/95	98,200
» » » »	1- 1-1986/96	97,925
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,425
» » » »	1- 2-1986/96	98,250
» » » »	1- 3-1986/96	98,400
» » » »	1- 4-1986/96	97,550
» » » »	1- 5-1986/96	98,100
» » » »	1- 6-1986/96	98,425
» » » »	1- 7-1986/96	98 —
» » » »	1- 8-1986/96	97,500
» » » »	1- 9-1986/96	97,350
» » » »	1-10-1986/96	95,250
» » » »	1-11-1986/96	95,575
» » » »	1-12-1986/96	97,525
» » » »	1- 1-1987/97	95,775
» » » »	1- 2-1987/97	95,725
» » » »	18- 2-1987/97	95,700
» » » »	1- 3-1987/97	95,975
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97	95,725
» » » »	1- 5-1987/97	95,775
» » » »	1- 6-1987/97	95,775
» » » »	1- 7-1987/97	96,050
» » » »	1- 8-1987/97	95,875
» » » »	1- 9-1987/97	96,375

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 3-1991	100,325
» » »	11,50%	1-11-1991	99 —
» » »	11,50%	21-12-1991	99,025
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,700
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,075
» » »	11,00%	1- 2-1992	97,925
» » »	9,15%	1- 3-1992	96 875
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,400
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,675
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,625
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,375
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,225
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,150
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,525
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,525
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,325
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,300
» » »	9,15%	1- 6-1992	97,200
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,700
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,275
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,600
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,150
» » »	12,50%	1-10-1992	99,100
» » »	12,50%	1- 2-1993	98,850
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,150
» » »	12,50%	1- 8-1993	97,825
» » »	12,50%	1- 9-1993	97,725
» » »	12,50%	1-10-1993	97,850
» » »	12,50%	1-11-1993	97,875
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	97,925
» » »	12,50%	17-11-1993	97,975
» » »	12,50%	1-12-1993	98 —
» » »	12,50%	1- 1-1994	98,400
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,625
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,300
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,200
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	97,425
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	97,600
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	97,325
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	94,775
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	94 —

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,700
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	99,325
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	97,425
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	97,050
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	96,750
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,750
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,450
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,850
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,400
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,750
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	93,775
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	94,100
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,150
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	93,250
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,325
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96,650
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	91,850
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	96,600
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	90,900
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	96,150
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	95,900
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	96,350
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	99,550
» » » »	24- 1-1989/95	11,15%	102,450
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	96,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M28120

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica di Sri Lanka relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Colombo il 25 marzo 1987.

Il giorno 19 dicembre 1989 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica di Sri Lanka relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Colombo il 25 marzo 1987, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 9 ottobre 1989, n. 359, pubblicata nel supplemento ordinario n. 84 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'novembre 1989.

In conformità all'art. 13.1, l'accordo è entrato in vigore il giorno 20 marzo 1990.

90A5559

Determinazione della circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Aden (Yemen)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Aden (Repubblica dello Yemen) è determinata come segue: le province di Aden, Lahaj, Abyan, Shabwah, Hadramaut, Al Mahrah, Taiz.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 6 dicembre 1990

p. *Il Ministro:* LENOCI

90A5560

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Istituto Scotti Bassani per la ricerca e l'informazione scientifica e nutrizionale», in Milano.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1990, registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 336, è concesso il riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Istituto Scotti Bassani per la ricerca e l'informazione scientifica e nutrizionale», con sede in Milano, via Solferino n. 19, costituita per atto del dott. Riccardo Ferrario, notaio in Milano, in data 19 ottobre 1979.

È altresì approvato il relativo statuto nel testo modificato dall'assemblea del 18 novembre 1982.

90A5565

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del commissario liquidatore della società cooperativa «Villaggio Le Grazie», in Recanati

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1990 il dott. Franco Ferri è stato revocato da commissario liquidatore della società cooperativa «Villaggio Le Grazie», con sede in Recanati (Macerata), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 4 maggio 1985.

90A5561

Scioglimento di società cooperative

Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 dicembre 1990, le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

soc. cooperativa agricola «Società cooperativa La Rinascente Torre di Ortona - S.r.l.», con sede in Ortona (Chieti), costituita per rogito Cieri in data 24 aprile 1965, rep. 21040, reg. soc. 718, tribunale di Chieti;

soc. cooperativa agricola «Società cooperativa agraria San Maurizio Martire» a responsabilità limitata, con sede in Schiavi d'Abruzzo (Chieti), costituita per rogito Di Salvo in data 7 giugno 1968, rep. 12493, reg. soc. 182, tribunale di Vasto;

soc. cooperativa agricola «Centro cooperativo produzione ortaggi Val Tappino - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pietracatella (Campobasso), costituita per rogito Ricciardi in data 30 dicembre 1980, rep. 5521, reg. soc. 725, tribunale di Larino;

soc. cooperativa agricola «Coper funghi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montaquila (Isernia), costituita per rogito Conti in data 24 aprile 1986, rep. 19496, reg. soc. 1195, tribunale di Isernia;

soc. cooperativa agricola «Cooperativa agricola doveri e diritti» a responsabilità limitata (già «Cooperativa di abbigliamento - Amori Manfredo - Società cooperativa a responsabilità limitata»), con sede in Ancona, costituita per rogito Bersiani in data 23 gennaio 1961, rep. 746, reg. soc. 3595, tribunale di Ancona;

soc. cooperativa agricola «Fede e avvenire - Soc. coop. a r.l.» (già «Cooperativa agricola di Murazzano» a responsabilità limitata), con sede in Ancona, costituita per rogito Sabatini in data 25 settembre 1961, rep. 52115, reg. soc. 3633, tribunale di Ancona;

soc. cooperativa agricola «Azione sociale» a responsabilità limitata, con sede in Ancona, costituita per rogito Sabatini in data 27 luglio 1959, rep. 36652, reg. soc. 3461, tribunale di Ancona;

soc. cooperativa agricola «Società cooperativa agricola a responsabilità Goffredo Mameli», con sede in Chiaravalle (Ancona), costituita per rogito Sabatini in data 13 giugno 1959, rep. 35648, reg. soc. 3448, tribunale di Ancona;

soc. cooperativa agricola «La Valle - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Jesi (Ancona), costituita per rogito Picchietti in data 22 giugno 1976, rep. 82440, reg. soc. 7044, tribunale di Ancona;

soc. cooperativa agricola «Società cooperativa agricola a responsabilità limitata Giovanni Bovio», con sede in Jesi (Ancona), costituita per rogito Sabatini in data 1° agosto 1959, rep. 36790, reg. soc. 3460, tribunale di Ancona;

soc. cooperativa agricola «Cooperativa ortofrutticola della Vallata del Musone - Co.Va.M. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Osimo (Ancona), costituita per rogito Picchietti in data 25 novembre 1977, rep. 89256, reg. soc. 7780, tribunale di Ancona;

soc. cooperativa agricola «Guglielmo Oberdan» a responsabilità limitata, con sede in Polverigi (Ancona), costituita per rogito Sabatini in data 13 giugno 1959, rep. 35647, reg. soc. 3449, tribunale di Ancona;

soc. cooperativa agricola «Cooperativa agricola produttori avicoli e affini a r.l.», con sede in Torino, costituita per rogito Fissore in data 24 gennaio 1978, rep. 82713/32406, reg. soc. 586/78, tribunale di Torino;

soc. cooperativa agricola «Cooperativa agricola Val Susa» a r.l., con sede in Condove (Torino), costituita per rogito Picco in data 10 ottobre 1977, rep. 63197, reg. soc. 2320/77, tribunale di Torino;

soc. cooperativa agricola «L'Incremento agricoltura» a r.l., con sede in Maglione (Torino), costituita per rogito Fabbi in data 27 giugno 1964, rep. 949/392, reg. soc. 1101, tribunale di Ivrea;

soc. cooperativa agricola «Mimosa» a r.l., con sede in Grignasco (Novara), costituita per rogito Urro in data 27 luglio 1983, rep. 3286, reg. soc. 8140, tribunale di Novara;

soc. cooperativa agricola «Alpina a r.l.», con sede in Nonio (Novara), costituita per rogito Gasparrini in data 7 luglio 1982, rep. 6187, reg. soc. 4824, tribunale di Verbania;

soc. cooperativa agricola «Prodotti agricoli Valle Grana» a r.l., con sede in Valgrana (Cuneo), costituita per rogito Pellegrino in data 24 gennaio 1963, rep. 8567, reg. soc. 2162, tribunale di Cuneo;

soc. cooperativa agricola «Miglioramento tecnico agricolo a r.l.», con sede in Brusnengo (Vercelli), costituita per rogito Caroli in data 9 settembre 1965, rep. 13079, reg. soc. 4522, tribunale di Biella;

soc. cooperativa agricola «Cooperativa di Netro» a r.l., con sede in Biella (Vercelli), costituita per rogito Bilotti in data 5 dicembre 1980, rep. 16193, reg. soc. 7993, tribunale di Biella;

soc. cooperativa agricola «Produttori latte» a r.l., con sede in Lenta (Vercelli), costituita per rogito Cherchi in data 23 settembre 1975, rep. 8429, reg. soc. 2900, tribunale di Vercelli.

90A5562

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Firenze ad acquistare un immobile

Il prefetto di Firenze con decreto prot. n. 11001/90 1° Settore del 28 settembre 1990 ha autorizzato l'Università degli studi di Firenze ad acquistare dalla Montebello costruzioni S.r.l., con sede in Firenze, via dei Della Robbia n. 38, rappresentata dal sig. Petrilli Emidio nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione, un complesso immobiliare posto in Firenze, via Montebello n. 68 per l'importo di L. 5.000.000.000.

90A5563

Autorizzazione all'Università di Udine ad acquistare un immobile

Il prefetto di Udine con decreto prot. n. 4411/ 1° Settore del 22 agosto 1990 ha autorizzato l'Università degli studi di Udine ad acquistare dalla sig.ra Nedda Gamberini Rodomonte un immobile sito in Udine, via Mazzini n. 3, per il prezzo di L. 800.000.000, ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale per insediamenti universitari.

90A5564

MINISTERO DELLA SANITÀ

Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale

Con decreti del Ministro della sanità 13 ottobre 1990, 20 novembre 1990, 3, 15 e 22 dicembre 1990, sono state collocate nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, le confezioni delle sottoindicate specialità medicinali, con le decorrenze di seguito specificate:

1) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 1991:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Calcitonina Ripari Gero - Ripari Gero			
iniett. 5 fiale U.I. 50 1 ml	SB 40	16.970	027580012
iniett. 5 fiale 100 U.I. 1 ml	SB 40	31.005	027580024
Cronassial 50 - Fidia			
im 5 fiale mg 50 ml 2	B 40	64.540	022915060
Megan 50 - Medici			
5 fiale mg 50 ml 2	B 40	64.540	027557038
Oraxim - Menarini			
«p» 12 cpr rivestite mg 125	SB 40	18.665	027002017
12 cpr rivestite mg 250	SB 40	34.400	027002029
6 cpr rivestite mg 500	SB 40	34.100	027002031
Sinassial - Fidia			
3 flac mg 40 + 3 f solv 2 ml	B 40	40.425	026131033
Sygen - Fidia			
5 fiale mg 40,2 ml	B 40	95.190	025210042
Tilexim - Roussel Pharma			
«p» 12 cpr rivestite mg 125	SB 40	18.665	027020015
12 cpr rivestite mg 250	SB 40	34.400	027020027
6 cpr rivestite mg 500	SB 40	34.100	027020039
Zinnat - Glaxo			
«p» 12 cpr rivestite mg 125	SB 40	18.665	026915013
12 cpr rivestite mg 250	SB 40	34.400	026915025
6 cpr rivestite mg 500	SB 40	34.100	026915037
Zoref - Duncan			
«p» 12 cpr rivestite mg 125	SB 40	18.665	026917017
12 cpr rivestite mg 250	SB 40	34.400	026917029
6 cpr rivestite mg 500	SB 40	34.100	026917031

2) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 1° FEBBRAIO 1990:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Ezosina - Simes			
30 compresse mg 1	B 40	18.625	027545019
30 compresse mg 2	B 40	33.165	027545021
14 compresse mg 5	B 40	37.310	027545033
Lantanon - Ravasini			
gocce 15 ml (60 mg/ml)	RB 40	17.180	023695048

3) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 15 FEBBRAIO 1991:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Lixidol - Farmitalia C. Erba			
im 6 f iniett. mg 10	B 40	14.025	027257043
im 3 f iniett. mg 30	B 40	18.225	027257056
10 cpr rivestite mg 10	B 40	17.070	027257068
Tora-Dol - Recordati			
im 6 f iniett. mg 10	B 40	14.025	027253018
im 3 f iniett. mg 30	B 40	18.225	027253020
10 cpr rivestite mg 10	B 40	17.070	027253032

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1990, la ditta Schering Plough è stata autorizzata ad estendere in pediatria (bambini tra i 6 e i 12 anni) l'impiego della specialità medicinale denominata Clarityn nelle preparazioni 20 cprs 10 mg e 1 flac 100 ml di sospensione (1 mg/ml) con misurino.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1990, la ditta Lifepharma è stata autorizzata ad estendere in pediatria (bambini tra i 6 e i 12 anni) l'impiego della specialità medicinale denominata Fristamin nelle preparazioni 20 cprs 10 mg e 1 flac 100 ml di sospensione (1 mg/ml) con misurino.

In entrambi i casi, i lotti della preparazione «sospensione» prodotti anteriormente al rilascio dei predetti decreti, nel confezionamento precedentemente autorizzato (senza misurino), possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1990, la confezione im 5 fiale mg 20 (cod. 022915033) della specialità medicinale Cronassial 20 - Fidia, e stata collocata nella classe *d)* del comma 4, art. 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Pertanto dal 1° gennaio 1991 la confezione citata non e piu prescrivibile a carico del Servizio sanitario nazionale.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1990, la confezione im 5 fiale mg 20 (cod. 027557014) della specialità medicinale Megan 20 - Medici, è stata collocata nella classe *d)* del comma 4, art. 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Pertanto dal 1° gennaio 1991 la confezione citata non è più prescrivibile a carico del Servizio sanitario nazionale.

Per facilitare l'identificazione delle confezioni di specialità medicinali incluse nel prontuario terapeutico che, sebbene variate negli elementi della registrazione continuano ad essere prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale, si riporta un elenco di variazioni autorizzate successivamente al precedente comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 1990:

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Aplaket - Schiapparelli Searle 30 conf mg 150	*Aplaket* - Rottapharm 30 conf mg 150 (D.M. 3-12-90)
Benedar - Benedetti 30 cps mg 50 (cod 025642012)	*Diadar* - Prophin (D.M. 23-11-90) 30 cps mg 50 (cod 025642036)
Ferritin Oti - ABC os 10 fl 10 ml 20 mg	*Ferritin Oti* - ABC (D.M. 17-10-90) pediatrico 10 fl 10 ml 20 mg
Ferritin Oti 40 - ABC os 10 fl 10 ml 40 mg	*Ferritin Oti* - ABC (D.M. 17-10-90) os 10 fl 10 ml 40 mg
Itrin - Abbott 30 cpr mg 2 (cod 026929024)	*Itrin* - Abbott (D.M. 23-11-90) 30 cpr divisibili mg 2 (cod 026929024)
Miacalcic - Wander spray nasale 2 ml 50 U.I. spruzzo	*Miacalcic* - L.P.B. (D.M. 3-12-90) spray nasale 2 ml con erogatore 50 U.I. per spruzzo
Nodol - Del Saz Filippini 20 cpr 150 mg	*Nodol* - Eurofarmaco (D.M. 26-11-90) 20 cpr 150 mg
Stacillin - Schiapparelli Searle BB sosp ml 100 (312,5 mg/5 ml) (cod 026141010) 12 buste grat 312,5 mg (cod 026141022) 12 cpr rivestite g 1 (cod 026141059)	*Neoduplamox* - ISF (D.M. 15-12-90) BB sosp ml 100 (312,5 mg/5 ml) (cod 026141109) 12 buste grat 312,5 mg (cod 026141111) 12 cpr rivestite g 1 (cod 026141147)
Stalcin - Locatelli iniett 6 fl liof 50 U.I. (cod 027472012) iniett 5 fl liof 100 U.I. (cod 027472024)	*Stalcin* - Locatelli (D.M. 17-10-90) iniett 6 f 50 U.I. + 6 f solv 2 ml (cod 027472036) iniett 5 f liof 100 U.I. + 5 f solv 2 ml (cod 027472048)

I lotti con il vecchio codice devono essere ritirati immediatamente dal commercio.

Steocin - Crosara iniett 6 fl liof 50 U.I. (cod 027455017) iniett 5 fl liof 100 U.I. (cod 027455029)	*Steocin* - Crosara (D.M. 12-10-90) iniett 6 f liof 50 U.I. + 6 f solv 2 ml (cod 027455031) iniett 5 f liof 100 U.I. + 5 f solv 2 ml (cod 027455043)

I lotti con il vecchio codice devono essere ritirati immediatamente dal commercio.

Tad - Biomedica Foscama «300» im iv 10 fl liof + 10 f solv 5 ml «600» iv 10 fl liof + 10 f solv 6 ml	*Tad* - Biomedica Foscama (D.M. 3-12-90) «300» im iv 10 fl liof + 10 f solv 3 ml «600» im iv 10 fl liof + 10 f solv 4 ml

I lotti prodotti anteriormente al rilascio del decreto ministeriale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Tiroide Pabyrn - AMSA 50 compresse mg 33 (cod 005417011) 25 compresse mg 125 (cod 005417023)	*Tiroide Pabyrn* - AMSA (D.M. 15-12-90) 50 compresse mg 33 (cod 005417035) 25 compresse mg 125 (cod 005417047)

Per i lotti prodotti anteriormente alla data del decreto ministeriale 15 dicembre 1990 che ha autorizzato la modifica degli eccipienti, resta fermo il divieto di commercializzazione disposto con il decreto n. 207/S del 13 marzo 1990.

Tonoliver 10.000 - ABC os 10 fl 6 ml (cod 012373027)	*Bicomplex* - ABC (D.M. 23-11-90) os 10 fl 6 ml (cod 012373039)

91A0027

Classificazione di specialità medicinali per uso umano

Con decreto datato 22 dicembre 1990, sono state collocate nella classe *d)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 («altri farmaci non prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale») le specialità medicinali per uso umano registrate anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge e successivamente non classificate, che presentino, cumulativamente, le seguenti caratteristiche:

a) non siano inserite nel Prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale atttualmente in vigore;

b) non abbiano ottenuto, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 67/1988, il riconoscimento della qualifica di «prodotto da banco» o di «specialità medicinale per uso odontoiatrico», agli effetti dei provvedimenti CIP n. 30/1983 e n. 43/1984, abrogati dal provvedimento CIP n. 29/1990;

c) non rechino nell'etichetta approvata da questo Ministero la dicitura «Vietata la vendita al pubblico» o altra analoga, né avvertenze che ne limitino l'uso ad ospedali, case di cura, centri specializzati e simili ovvero le indichino come destinate, in via esclusiva, ad essere impiegate direttamente dallo specialista in sede ambulatoriale.

91A0026

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 8695 dell'8 ottobre 1990, esecutiva ai sensi di legge, la S.p.a. Acqua e Terme di Uliveto, con sede legale e due stabilimenti di produzione in comune di Vicopisano - Uliveto Terme, via Provinciale Vicarese, 120 e via Provinciale Vicarese s.n., provincia di Pisa, è stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale

nazionale denominata «Uliveto» in contenitori di materiale Pet (polietilentereftalato) della capacità di litri 0,33 - 0,5 - 0,75 - 1- 1,5 - 2 nel tipo come sgorga dall sorgente.

Per il confezionamento di tale acqua minerale è stato consentito l'uso del materiale Pet (polietilentereftalato) «Lighter» prodotto dalla Inca International S.p.a., Pisticci Scalo (Matera).

La stessa società è stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale «Uliveto» nel tipo come sgorga dalla sorgente, in:

a) bottiglie prodotte, partendo dal materiale Pet «Lighter», dalla Inca International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera), che le contrassegnerà marchiandole con specifici simboli;

b) bottiglie prodotte, partendo dal materiale Pet «Lighter», dalla Fanini F.A.I.N. S.r.l. - Loreto (Ancona), che le contrassegnerà marchiandole con specifico simbolo.

Tutti i contenitori di materiale Pet saranno chiusi con capsula a vite e contrassegnati con etichette e stampati accessori conformi agli esemplari allegati alla deliberazione della giunta regionale Toscana n. 6441 del 24 luglio 1989: tali contenitori non dovranno essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti e sulle relative etichette la società richiedente dovrà riportare gli estremi della suddetta delibera n. 8695 dell'8 ottobre 1990; i contenitori di Pet della capacita di litri 2 e di litri 0,33 saranno contrassegnati con etichette e stampati accessori da autorizzare successivamente con apposito provvedimento.

L'autorizzazione di cui alla precitata delibera n. 8695 dell'8 ottobre 1990 è stata concessa alla società richiedente fino al 7 aprile 1992 ed il rinnovo dell'autorizzazione medesima è stato subordinato all'esito favorevole dei controlli di laboratorio prescritti nella delibera stessa.

Il predetto provvedimento autorizzativo potrà essere revocato o sospeso qualora:

a) non siano ottemperate le prescrizioni nello stesso contenute;

b) dagli accertamenti analitici sopracitati o da quelli effettuati dalle autorità sanitarie competenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare la non conformità dei recipienti di Pet autorizzati alle disposizioni vigenti in materia;

c) non siano ottemperate le eventuali future prescrizioni impartite dal servizio igiene pubblica e del territorio dell'unità sanitaria locale zona 12 o disposte dal componente la giunta regionale incaricato di seguire le questioni attinenti all'attività regionale relativa all'ambiente.

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 9755 del 5 novembre 1990, esecutiva ai sensi di legge, la Fonte di Calcedonia S.p.a., con sede legale in Firenze, Borgo Pinti, 107, e stabilimento di produzione nel comune di Stia, località Papiano Gaviserri, 14, provincia di Arezzo, è stata autorizzata a modificare l'etichetta dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Sapore di Toscana» nel tipo come sgorga dalla sorgente e ad aggiornare sull'etichetta stessa l'analisi chimica e chimico-fisica: le nuove etichette ed i relativi stampati accessori devono essere conformi agli esemplari di cui all'allegato alla predetta deliberazione n. 9755 del 5 novembre 1990 della quale l'allegato stesso è parte integrante.

Le iscrizioni ed i marchi di cui all'art. 9-*quater*, commi 10, 11, 12, della legge 9 novembre 1988, n. 475, non sono assoggettati alla suddetta autorizzazione.

L'indicazione sulla nuova etichetta «L'acqua minerale naturale Sapore di Toscana è oligominerale» deve essere riportata al di fuori dell'analisi chimica e chimico-fisica.

I recipienti dell'acqua minerale naturale «Sapore di Toscana», nel tipo come sgorga dalla sorgente, non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre a quelli precisati nella citata delibera n. 9755 del 5 novembre 1990.

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 8685 dell'8 ottobre 1990, esecutiva ai sensi di legge, la Sorgente S. Elena S.p.a., con sede legale in Firenze, piazza della Repubblica, 2, e stabilimento di produzione in Chianciano Terme, viale della Libertà, 112, provincia di Siena, è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Sant'Elena» e ad aggiornare sulle etichette stesse l'analisi chimica e chimico-fisica.

Le nuove etichette ed i relativi stampati accessori devono essere conformi agli esemplari allegati alla sopracitata deliberazione n. 8685 dell'8 ottobre 1990 ed i recipienti dell'acqua minerale naturale «Sant'Elena» non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti, tenuto conto che le iscrizioni ed i marchi di cui all'art. 9-*quater*, commi 10, 11, 12, della legge 9 novembre 1988, n. 475, non sono assoggettati alla autorizzazione di cui alla predetta delibera n. 8685 dell'8 ottobre 1990.

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 9225 del 22 ottobre 1990, esecutiva ai sensi di legge, la Fontemura S.p.a. con sede e stabilimento di produzione in Arezzo, località Alpe di Poti, via Fontemura, 1, provincia di Arezzo, è stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata «Fontemura» in contenitori di materiale Pet (polietilentereftalato) e di vetro a perdere, della capacità di millilitri 500 - 1000 - 1500 - 2000, nei tipi come sgorga dalla sorgente addizionata di anidride carbonica e leggermente addizionata di anidride carbonica.

Per il confezionamento di tale acqua è stato consentito l'uso del materiale Pet (polietilentereftalato):

«Lighter» prodotto dalla Inca International S.p.a., Pisticci Scalo (Matera);

«Melinar B 90» prodotto dalla Imperial Chemical Industries (ICI) Italia S.p.a. - Milano;

«Vivypak» prodotto dalla Montefibre S.p.a. - Milano.

La stessa società è stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale «Fontemura» nei tipi come sgorga dalla sorgente, addizionata di anidride carbonica e leggermente addizionata di anidride carbonica, in:

a) bottiglie prodotte, partendo dal materiale Pet «Lighter», dalla Inca International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera), e dalla Nuova Sirma S.p.a. - Parma, e contrassegnate dalle società medesime con specifici simboli;

b) bottiglie prodotte partendo dal materiale Pet «Melinar B 90» dalla Nuova Sirma S.p.a. - Parma, che le contrassegna con specifico marchio;

c) bottiglie prodotte partendo dal materiale Pet «Vivypak» dalla Nuova Sirma S.p.a. - Parma, che le contrassegna con specifico marchio.

Le iscrizioni ed i marchi di cui all'art. 9-*quater*, commi 10, 11, 12, della legge 9 novembre 1988, n. 475, non sono assoggettati alla predetta autorizzazione n. 9225 del 22 ottobre 1990.

I contenitori di vetro a perdere saranno chiusi con capsula a vite e/o tappo a corona. I contenitori di materiale Pet saranno chiusi con capsula a vite. Tutti i contenitori di vetro a perdere, di vetro a rendere e di materiale Pet, saranno contrassegnati con etichette e stampati accessori conformi agli esemplari di cui all'allegato alla precitata delibera n. 9225 del 22 ottobre 1990, della quale l'allegato medesimo è parte integrante, sui quali è riportato anche il codice a barre; tali contenitori non dovranno essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti, e sulle relative etichette la società richiedente dovrà riportare gli estremi della suddetta delibera n. 9225 del 22 ottobre 1990.

Le etichette destinate a contrassegnare i contenitori delle diverse capacità di vetro a rendere, di vetro a perdere e di Pet devono essere conformi tra di loro per quanto attiene alle indicazioni scritte ed ai disegni.

Le indicazioni concernenti la denominazione dell'acqua minerale, il luogo della sua utilizzazione ed il titolare dell'autorizzazione alla vendita, devono essere riportate sulle etichette con i caratteri di altezza e larghezza di cui all'art. 1 8 ed all'art. 2, ultimo comma, punti *a)* e *b)*, del decreto ministeriale 1° febbraio 1983.

L'autorizzazione di cui alla citata delibera n. 9225 del 22 ottobre 1990 è stata concessa alla società richiedente per il periodo di trentasei mesi, a partire dalla data di notifica della delibera medesima, ed il rinnovo dell'autorizzazione stessa è stato subordinato all'esito favorevole dei controlli di laboratorio prescritti in tale delibera.

Il predetto provvedimento autorizzativo potrà essere revocato o sospeso qualora:

a) non siano ottemperate le prescrizioni nello stesso contenute;

b) dagli accertamenti analitici sopracitati o da quelli effettuati dalle autorità sanitarie competenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare la non conformità dei recipienti Pet autorizzati alle disposizioni vigenti in materia;

c) non siano ottemperate le eventuali future prescrizioni impartite dal S.I.P.T. dell'unità sanitaria locale zona 23 - Arezzo, o disposte dal componente la giunta regionale incaricato di seguire le questioni attinenti all'attività regionale relativa all'ambiente.

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 8991 del 15 ottobre 1990, esecutiva ai sensi di legge, la Sorgente Lentula S.p.a. - Società gestione acqua e terme, con sede in comune di Sambuca Pistoiese, località Lentula, provincia di Pistoia, e stabilimento di produzione in comune di Cantagallo, località Rifinile di Fossato, provincia di Firenze, è stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda l'acqua minerale naturale nazionale denominata «Lentula» in contenitori di materiale Pet (polietilentereftalato) della capacità di centilitri 100 - 150 - 200 nonché in contenitori di vetro a perdere della capacità di millilitri 1000, nei tipi come sgorga dalla sorgente e addizionata di anidride carbonica.

Per il confezionamento di tale acqua è stato consentito l'uso del materiale Pet (polietilentereftalato):

«Lighter» prodotto dalla Inca International S.p.a., Pisticci Scalo (Matera);

«Melinar B 90» prodotto dalla Imperial Chemical Industries (ICI) Italia S.p.a. - Milano;

«Vivypak» prodotto dalla Montefibre S.p.a. - Milano.

La stessa società è stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale «Lentula», nei tipi come sgorga dalla sorgente e addizionata di anidride carbonica in:

a) bottiglie prodotte, partendo dal materiale Pet «Lighter» dalla Inca International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera) e dalla Nuova Sirma S.p.a. - Parma, e contrassegnate dalle società stesse con specifici simboli;

b) bottiglie prodotte partendo dal materiale Pet «Melinar B 90» dalla Nuova Sirma S.p.a. - Parma, che le contrassegna con specifico marchio;

c) bottiglie prodotte partendo dal materiale Pet «Vivypak» dalla Nuova Sirma S.p.a. - Parma, che le contrassegna con specifico marchio.

Le iscrizioni ed i marchi di cui all'art. 9 *quater*, commi 10, 11, 12, della legge 9 novembre 1988, n. 475, non sono assoggettati all'autorizzazione di cui alla sopracitata delibera n. 8991 del 15 ottobre 1990.

I contenitori di vetro a perdere della capacità di 1000 millilitri saranno chiusi con capsula a vite e/o tappo a corona. I contenitori di materiale Pet saranno chiusi con capsula a vite. Tutti i contenitori di vetro a perdere e di materiale Pet saranno contrassegnati con etichette e stampati accessori conformi agli esemplari di cui all'allegato alla sopraindicata delibera n. 8991 del 15 ottobre 1990 della quale l'allegato medesimo è parte integrante: tali contenitori non dovranno essere contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti, e sulle relative etichette la società richiedente dovrà riportare gli estremi della predetta deliberazione n. 8991 del 15 ottobre 1990.

L'autorizzazione di cui alla citata delibera n. 8991 del 15 ottobre 1990 è stata concessa alla società richiedente per il periodo di trentasei mesi, a partire dalla data di notifica della delibera stessa, ed il rinnovo dell'autorizzazione medesima è stato subordinato all'esito favorevole dei controlli di laboratorio prescritti in tale delibera.

Il predetto provvedimento autorizzativo potrà essere revocato o sospeso qualora:

a) non siano ottemperate le prescrizioni nello stesso contenute;

b) dagli accertamenti analitici sopracitati o da quelli effettuati dalle autorità sanitarie competenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare la non conformità dei recipienti di Pet autorizzati alle disposizioni vigenti in materia;

c) non siano ottemperate le eventuali future prescrizioni impartite dal S.I P.T. dell'unità sanitaria locale n. 9 - Prato, o disposte dal componente la giunta regionale incaricato di seguire le questioni attinenti all'attività regionale relativa all'ambiente.

90A5566

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 28 settembre 1990).

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 12, prima colonna, dove è scritto: «Bethacil - Fisons ped. im iv fl mg 250 + mg 500 + solv (cod. 026742078)», si legga: «Bethacil - Fisons *Italchimici* ped. im iv fl mg 250 + mg 500 + solv (cod 026742039);

alla stessa pagina, seconda colonna, in corrispondenza della specialità medicinale Doxorubicin - Eurocetus Italia, nella colonna relativa alle modalità di prescrizione dove è scritto: «*A*» si legga: «*MA*».

91A0035

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 411, concernente: «Proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 31 dicembre 1990).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, alla pag. 62 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo l'art. 4 e prima della formula finale di inserzione dell'atto nella «Raccolta ufficiale», è inserito il seguente articolo·

«Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge».

91A0037

Comunicato relativo al decreto del Ministro dei lavori pubblici 27 aprile 1990, n. 156, recante: «Modificazioni agli articoli da 25 a 76 del regolamento di esecuzione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 143 del 21 giugno 1990).

In calce al decreto citato in epigrafe, alla pag. 5 del sopra indicato supplemento ordinario, dopo le firme del Ministro PRANDINI e del Ministro Guardasigilli VASSALLI devono intendersi apposti i seguenti estremi di registrazione della Corte dei conti:

«Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1990
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 349».

91A0036

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. 315.000
- semestrale . . . . . L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . . L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . . L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . . L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 600.000
- semestrale . . . . . L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 70.000, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200